

rino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011/8612163).

Non si effettua servizio trasmissione fax.

Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all'indirizzo:

<http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti/>

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino, Servizio Urbanistica - Via G. Lanza 75 - Torino (tel. 011-8613178).

Torino, 15 dicembre 2004

Il Dirigente Servizio Contratti
Domenica Vivenza

19

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione - Affidamento della copertura assicurativa Kasko ed infortuni per collisione con ungulati selvatici

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3642/2279 - Fax 011.432.3612.

II.1) tipo di appalto: CAT 6/a)

II.3.2) CPC:812

II.5) oggetto dell'appalto: Affidamento della copertura assicurativa Kasko ed infortuni per collisione con ungulati selvatici.

II.6) valore totale stimato: importo complessivo triennale euro 1.500.000,00.

IV.1) tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 7 comma 2 lett. a) D.Lgs. 157/95 s.m.i.

IV.2) criterio di aggiudicazione: art. 23, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 157/95 s.m.i.

V.1.1) società aggiudicataria: Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia corrente in Torino, Via Roma 101.

V.1.2) importo di aggiudicazione: importo annuale: euro 1.175.520,00 o.f.i. dei quali 810.000,00 per la sezione kasko ed euro 95.520,00 per la sezione infortuni oltre a una franchigia aggregata annua di euro 270.000,00.

VI.3) Data di aggiudicazione: 30.11.2004.

VI.4) numero di offerte ricevute: 1.

VI.8) data di spedizione alla G.U.C.E: 16/12/2004.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

20

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione- Servizio di vigilanza

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.2279/3009 - Fax 011.432.3612.

II.1) tipo di appalto: Categoria del Servizio 23

II.3.2) CPC:873

II.5) oggetto dell'appalto: Servizio di vigilanza per i seguenti lotti: lotto A) immobili siti in Torino e Druento; lotto B) immobile sito in P.zza Castello 165 Torino.

II.6) valore totale stimato: euro 1.831.617,00 oltre I.V.A. suddiviso nei seguenti lotti: Lotto A) euro 1.056.000,00 I.V.A. esclusa; lotto B) euro 755.617,00.

IV.1) tipo di procedura: Licitazione privata con procedura accelerata (ex artt. 6 lett. b e 10 comma 8 D.Lgs 157/95 s.m.i.)

IV.2) criterio di aggiudicazione: art. 23, lett. a) D.Lgs. n. 157/95 s.m.i.

V.1.1) ditta aggiudicataria: Lotto A: A.T.I Cittadini dell'Ordine Spa - Servizi Fargo Srl corrente in Torino - Via Carlo Alberto n. 32, Lotto B: Cittadini dell'Ordine Spa corrente in Torino, Via Carlo Alberto 32.

V.1.2) importo di aggiudicazione: Lotto A: euro 947.845,44 oltre I.V.A.; Lotto B: euro 731.959,90 oltre I.V.A.

VI.3) Data di aggiudicazione: Lotto A) 28.10.2004 - Lotto B) 26.11.2004.

VI.4) numero di offerte ricevute: 5.

VI.8) data di spedizione alla G.U.C.E: 16/12/2004.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

21

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Novara

Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Novara per la realizzazione di un Polo Museale - espositivo d'eccellenza per il territorio regionale attraverso il recupero del complesso monumentale "Castello Visconteo Sforzesco di Novara". Decreto di approvazione

Il Sindaco

Visto l'accordo di programma relativo alla realizzazione di un polo museale - espositivo d'eccellenza per il territorio regionale attraverso il recupero del complesso monumentale "Castello Visconteo Sforzesco di Novara";

Visto che lo stesso è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Novara in persona dei loro legali rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

decreta

è approvato l'accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Novara relativo alla realizzazione di un polo museale - espositivo d'eccellenza per il territorio regionale attraverso il recupero del complesso monumentale "Castello Visconteo Sforzesco di Novara", che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante;

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco

Massimo Giordano

Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Novara per la realizzazione di un Polo Museale - espositivo di eccellenza per il territorio regionale attraverso il recupero del complesso monumentale Castello Visconteo Sforzesco di Novara -

Premesso che

- L'area complessiva del Novarese, il settore culturale della città, le sue strette interrelazioni con il sistema d'offerta e domanda regionale ed il settore turistico comunale, sono attualmente privi di un polo museale - espositivo d'eccellenza, in grado di costituirsi quale pun-

to centrale di una Rete di Servizi Culturali e che abbia spazi adeguati da destinare sia ad ospitare alcune collezioni civiche, rinascimentali ed archeologiche; sia alla promozione ed organizzazione d'eventi per una concreta azione di marketing territoriale;

- Il Comune di Novara ha la piena disponibilità del complesso monumentale, denominato "Castello Visconteo Sforzesco" e così definito nel seguito del presente atto, di rilevante interesse architettonico e storico e sottoposto a vincolo ai sensi del T.U. 490/1999 (legge 1089/39), che ben si adatterebbe all'uso precedentemente accennato;

- Un primo intervento, realizzato e finanziato dall'Amministrazione Comunale, ha consentito il ripristino della visitabilità del complesso monumentale;

- Nel "Castello Sforzesco", previo il suo restauro-recupero edilizio, può quindi trovare idonea sede il polo museale d'eccellenza in parola, ove collocare e rafforzare:

- Le collezioni civiche comunali;
- Le collezioni rinascimentali comunali;
- Il museo archeologico del territorio novarese;
- Uno spazio-volume polifunzionale utilizzabile come spazio espositivo temporaneo, laboratorio-officina culturale ove promuovere e gestire anche spazi congressuali;
- Sale multimediali per rendere "on line" il monumento, i suoi contenuti espositivi-culturali e portare al suo interno il patrimonio espositivo regionale, nazionale ed internazionale;
- Servizi primari distributivi, depositi per la gestione del patrimonio artistico e i cosiddetti servizi di supporto (bar, ristoro, bookshop, ecc.)

- il Comune di Novara, a tale scopo, ha predisposto e presentato alla Regione Piemonte l'Analisi di Valorizzazione e Fattibilità, il Progetto Preliminare di Recupero e Rifunionalizzazione del "Castello Sforzesco", che prevede la realizzazione, all'esterno ed all'interno dell'edificio, delle funzioni sopra richiamate;

- la Regione Piemonte ed il Comune di Novara ritengono di utilizzare lo strumento dell'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 - 4° comma - del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, per la realizzazione del progetto di recupero e rifunionalizzazione del "Castello Sforzesco";

tutto ciò premesso e considerato, tra

La Regione Piemonte, legalmente rappresentata dal Sig. Giampiero Leo, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, domiciliato per la carica in Torino - Via Meucci n. 1, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n.72-14073 del 22 novembre 2004.

Il Comune di Novara, legalmente rappresentato dall'Avv. Massimo Giordano, Sindaco pro-tempore del Comune di Novara, domiciliato per la carica in Novara-Via Fratelli Rosselli n. 1.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2
Obiettivi e Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma, i soggetti sottoscrittori perseguono l'obiettivo di recuperare il complesso monumentale nella disponibilità comunale denominato "Castello Sforzesco", al fine di realizzarvi il "Polo Museale Espositivo d'Eccellenza", quale strumento essenziale per potenziare l'offerta culturale del territorio Regionale.

2. La realizzazione del "Polo Museale Espositivo d'Eccellenza" ha le seguenti finalità principali:

- Rilocalizzare le collezioni civiche e rinascimentali novaresi, dando modo di ampliarne l'offerta e la qualità espositiva;
- Rilocalizzare il museo archeologico del novarese, dando modo di ampliarne l'offerta e la qualità espositiva;
- Creare uno spazio-volume polifunzionale utilizzabile come spazio espositivo temporaneo, laboratorio-officina culturale ove promuovere e gestire anche spazi congressuali;
- Creare delle sale multimediali per rendere "on line" il monumento, i suoi contenuti espositivi-culturali e portare al suo interno il patrimonio espositivo regionale;
- Offrire sia nuovi servizi integrativi fruibili non solo dai potenziali visitatori, sia attività culturali come nuove occasioni di sviluppo socio-economico del territorio.

Articolo 3
Azioni previste

1. Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di cui al successivo comma 3 e s'impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.

2. S'impegnano altresì a compiere tutto quanto è necessario e utile per la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, è previsto il recupero-restauro dell'edificio in disponibilità Comunale denominato "Castello Sforzesco", secondo lo studio di fattibilità e valorizzazione, il progetto acquisito agli atti presso i competenti uffici regionali, ivi compresa la sistemazione dell'area esterna.

Articolo 4
Oneri, copertura finanziaria e tempi

1. I costi complessivi dell'intervento riguardante il recupero del complesso monumentale del "Castello Sforzesco", ammontano ad Euro 10.650.000,00, così suddivisi:

<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
Primo Stralcio Funzionale.	
Recupero delle coperture - consolidamenti strutturali	
illuminazione - altri interventi	Euro 714.000,00
Secondo Stralcio Funzionale.	
Recupero ambienti utili ed ampliamento - recupero cortili - allestimenti	
complessivi - altri interventi	Euro 5.245.500,00
Terzo Stralcio Funzionale.	
Restauro paramenti esterni - riuso e recupero sotterranei	
sistemazione complessiva fossato	Euro 2.100.000,00
Sommano	Euro 8.059.500,00
I.V.A. 10% sui lavori	Euro 805.950,00
spese tecniche, I.V.A. e Cassa prev. Compresse	Euro 928.000,00
Indagini e rilievi archeologici e/o di restauro	Euro 650.000,00
Imprevisti	Euro 206.550,00
Totale Complessivo	Euro 10.650.000,00

2. Gli oneri finanziari complessivi, come sopra determinati, sono così ripartiti:

<i>Soggetto</i>	<i>Importo</i>
Comune di Novara	Euro 7.650.000,00
Regione Piemonte	Euro 3.000.000,00
Totale	Euro 10.650.000,00

3. Eventuali maggiori oneri, fatte salve eventuali variazioni al presente accordo, saranno a carico del Comune di Novara.

4. Eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature funzionali e attività inerenti il progetto oggetto del presente Accordo di programma.

5. Il cronoprogramma di larga massima previsto per l'esecuzione dei lavori di recupero del "Castello Sforzesco" è allegato al presente atto sotto la lettera "A".

6. Eventuali modifiche al cronoprogramma non comportanti cambiamenti agli oneri finanziari complessivi non costituiranno variante al presente Accordo di programma.

7. Per ogni anno gli oneri finanziari di cassa, con riferimento agli stralci funzionali, sono così determinati:

Anno	Stralci Funzionali	Importo	Comune di Novara	Regione Piemonte
2004	Primo	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 0,00
2005	Secondo	Euro 3.000.000,00	Euro 1.500.000,00	Euro 1.500.000,00
2006/2007	"	Euro 3.800.000,00	Euro 2.300.000,00	Euro 1.500.000,00
2007	Terzo	Euro 2.850.000,00	Euro 2.850.000,00	Euro 0,00
2008		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
2009		Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
Sommano		Euro 10.650.000,00	Euro 7.650.000,00	Euro 3.000.000,00

Articolo 5

Realizzazione del Polo Espositivo Museale d'Eccellenza per il Territorio Regionale

1. A seguito del recupero di "Castello Sforzesco" ed al fine di costituire un "Polo Espositivo Museale d'Eccellenza", il Comune di Novara s'impegna a realizzare e/o a sostenere i seguenti interventi, suddivisi per settore:

a) Primo Stralcio Funzionale:

1°. recupero complessivo delle coperture e delle sotto strutture lignee;

2°. consolidamenti strutturali delle murature verticali ed orizzontali;

3°. Illuminazione distributiva esterna;

4°. altri interventi accessori e propedeutici allo sviluppo e conoscenza del monumento - indagini;

b) Secondo Stralcio Funzionale:

1°. Recupero complessivo interno ed esterno degli ambienti utili sia del corpo a due piani fuori terra, sia della manica sud;

2°. costruzione di un volume a due piani in ampliamento e chiusura del recinto di primo impianto del castello;

3°. recupero complessivo dei cortili interni come spazi espositivi coperti e scoperti;

4°. allestimenti complessivi dei percorsi;

5°. altri interventi accessori e propedeutici allo sviluppo e conoscenza del monumento - indagini;

c) Terzo Stralcio Funzionale:

1°. restauro e ricostituzione-consolidamento delle fortificazioni e paramenti esterni;

2°. riuso e recupero dell'intero percorso in sotterraneo;

3°. sistemazione complessiva fossato difensivo;

Qualora emerga la necessità di aggiungere alla funzionalità del complesso museale un'ulteriore Sala Sotterranea Polifunzionale, tale intervento potrà essere oggetto di un successivo e/o integrativo Accordo di Programma.

d) Quarto Stralcio Funzionale:

1°. realizzazione complessiva di una sala Ipogea pensata in sotterraneo nel cortile interno;

2. Per la realizzazione del "Polo Museale Espositivo d'Eccellenza" sono previsti, in via di larga massima, i seguenti successivi oneri, ai quali il Comune di Novara

farà fronte, in tutto o in parte ma in ogni caso in modo tale da garantire il funzionamento del polo culturale, con propri mezzi di bilancio o attraverso altri finanziamenti ivi comprese le economie sugli interventi di cui al punto 1:

Descrizione spesa	Importo Stimato
Attrezzature ed attività funzionali all'uso	
Acquisto arredi, attrezzature ed attività funzionali all'uso	Euro 700.000,00
Schedatura, riordino, inventariazione e restauro	Euro 350.000,00
Interventi di primo utilizzo	
Pulizie straordinarie e Traslochi	Euro 200.000,00
Potenziamento e preparazione del personale	Euro 250.000,00
Totale	Euro 1.500.000,00

Articolo 6 Obblighi delle parti

1. Per l'attuazione del presente Accordo le parti s'impegnano come segue:

a) La Regione Piemonte s'impegna ad erogare i fondi di cui all'articolo 4 nei tempi e con le norme previste dalle Determinazioni regionali d'impegno di spesa e in ogni caso entro il mese di settembre di ogni annualità di cofinanziamento;

b) Il Comune di Novara s'impegna a:

- destinare il complesso monumentale in sua disponibilità denominata "Castello Sforzesco" alla realizzazione del "Polo Museale Espositivo di Eccellenza";

- sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile per gli importi definiti al precedente articolo 4;

- farsi carico di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'opera iva compresa l'acquisizione delle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze Regionali;

- garantire, al compimento delle opere di recupero, l'apertura e il funzionamento del "Polo Museale Espositivo".

tivo d'Eccellenza", secondo le indicazioni di massima di cui al precedente articolo 5;

- sostenere, a decorrere dall'apertura del "Polo Museale Espositivo d'Eccellenza", le spese di gestione ad esso relative.

Articolo 7 Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore del presente Accordo di programma è individuato nel Comune di Novara.

Articolo 8 Tempi e attuazione dell'accordo

1. Il presente Accordo di programma ha validità fino al 31 dicembre 2009 e, previa approvazione dei necessari atti formali, sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, dal Sindaco del Comune di Novara, o loro delegati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale nonché approvato con atto specifico dal Sindaco del Comune di Novara.

2. Entro la data di cui al comma che precede dovranno essere eseguiti gli interventi di recupero dell'edificio denominato "Castello Sforzesco".

3. L'Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, per proposta di uno dei soggetti firmatari e previa approvazione del Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o impegni finanziari per i sottoscrittori dell'Accordo.

4. Negli altri casi dovranno essere oggetto di integrazioni dell'Accordo concordemente approvate dai firmatari dell'accordo stesso.

Articolo 9 Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è affidata ad un Collegio costituito dal Sindaco del Comune di Novara o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, dal Soprintendente Regionale o da un suo delegato.

Il Sindaco del Comune di Novara o la persona da lui delegata, provvederà a convocare il Collegio di vigilanza periodicamente o, in ogni caso, ogni volta che si renderà necessario.

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000 e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d'inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo di programma.

Articolo 10 Controversie e poteri sostitutivi

Le eventuali controversie tra le parti a proposito dell'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non sospendono l'esecuzione dell'Accordo stesso e sono preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 9 del presente Accordo.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di una sezione d'arbitri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dalle parti in causa, cui spetta il compito di giudicare con equità sulla questione posta loro in esame.

Articolo 11 Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Novara.

Articolo 12 Documentazione allegata

Viene allegato al presente Accordo di programma, sotto la lettera "A", il quadro d'analisi e cronoprogramma di massima dei lavori, interventi tecnici ed economici - costi stimati - di recupero e rifunzionalizzazione del "Castello Sforzesco".

Novara, 7 dicembre 2004

per la Regione Piemonte
Assessore alla Cultura
Giampiero Leo

per il Comune di Novara
Il Sindaco
Massimo Giordano

Allegato A

All'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Novara per la realizzazione di Un Polo Museale - espositivo di eccellenza per il territorio regionale attraverso il recupero del complesso monumentale Castello Visconteo Sforzesco di Novara

Quadro economico di analisi e cronoprogramma interventi tecnici ed economici - costi stimati - riepilogo quadro economico - Castello Visconteo Sforzesco di Novara

Lavori compiuti

Primo Stralcio Funzionale - Sviluppo Coperture - Primi consolidamenti - Illuminazione artistica - Altri interventi di completamento

Importo base d'asta	Euro	714.000,00
i.v.a. 10 %	Euro	71.400,00
spese tecniche, iva e cassa compresi	Euro	80.000,00
indagini e rilievi archeologici e/o di		
restauro	Euro	130.000,00
imprevisti	Euro	4.600,00
totali	Euro	1.000.000,00

Secondo Stralcio Funzionale - Sviluppo ambienti utili - Manica Sud - Sviluppo ambienti utili - Ampliamento - Sviluppo cortile interno espositivo - Sviluppo percorso di allestimento - Sviluppo complessivo cortile esterno - Altri interventi ed indagini archeologiche

Importo base d'asta	Euro	5.245.500,00
i.v.a. 10 %	Euro	524.550,00
spese tecniche, iva e cassa compresi	Euro	598.000,00
indagini e rilievi archeologici e/o di		
restauro	Euro	380.000,00
imprevisti	Euro	51.950,00
totali	Euro	6.800.000,00

Terzo Stralcio Completamento Restauro paramento esterno - Castello - Restauro paramento esterno - Fossato - Recupero sotterranei - Sistemazione complessiva fossato

Importo base d'asta	Euro	2.100.000,00
i.v.a. 10 %	Euro	210.000,00
spese tecniche, iva e cassa compresi	Euro	250.000,00
indagini e rilievi archeologici e/o di		
restauro	Euro	140.000,00
imprevisti	Euro	150.000,00
totali	Euro	2.850.000,00

Totale Generale			
Importo base d'asta	Euro	8.059.500,00	
i.v.a. 10 %	Euro	805.950,00	
spese tecniche, iva e cassa compresi indagini e rilievi archeologici e/o di restauro	Euro	928.000,00	
imprevisti	Euro	650.000,00	
totali	Euro	206.550,00	
	Euro	10.650.000,00	

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Berzano di Tortona (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/9/2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Berzano di Tortona è Ente Locale autonomo. Esso ha la rappresentanza generale di tutti gli interessi della comunità locale, secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, finalizzati all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce la partecipazione di cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità.

2. Riconosce e tutela la persona umana senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. Favorisce l'istituzione, con interventi anche di natura economica, di organismi, gruppi, associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

4. Promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture e degli impianti industriali e commerciali, anche attraverso forme consortili o convenzioni con i Comuni limitrofi.

Art. 3 Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune comprende il centro urbano, ove è ubicato il palazzo civico e le frazioni di Inselmina - Chiesa - Magostino - Cappellette - Valbona -, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Ha 291, è confinante con i Comuni di Sarezzano, Monleale, Viguzzolo, Volpeglino.

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante Referendum.

4. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

5. Le adunanze degli organi collegiali comunali si svolgono nella sede comunale. In caso di forza maggiore, e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono essere riuniti in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone ad esso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, sarà completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. Il Comune può utilizzare apposito bollo recante lo stemma e la sua denominazione per identificare e certificare l'autenticità di atti propri.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono di norma vietati.

La Giunta comunale è competente per l'autorizzazione.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 22.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali

li, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 9
Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo-Dimissioni

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
6. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di illeggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.
8. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dei mandati.
9. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
10. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le dimissioni dalla carica di consigliere consistono in una dichiarazione scritta dal Consigliere, indirizzata al Consiglio comunale, assunta al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo del comune.

Art. 10
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza del numero di consiglieri così di seguito elencati:
 - n. 6 consiglieri oltre il Sindaco per le sedute di prima convocazione
 - n. 3 consiglieri oltre il Sindaco per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta nei dieci giorni successivi alla stessa.
4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giu-

stificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 11

Attribuzione del Consiglio - Diritti dei Consiglieri - Garanzia delle minoranze e controllo consigliere.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

a) Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, (salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267), criteri generali in materia di ordinamenti degli uffici e dei servizi;

b) Programmi, Relazioni Previsionali e Programmatiche, Piani finanziari, Programmi triennali ed Elenco annuale dei lavori pubblici, Bilanci Annuali e Pluriennali e relative variazioni, Rendiconto, Piani territoriali e urbanistici;

c) Convenzioni, costituzione e modificazione di forme associative;

d) Istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

f) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi;

k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

3. Le deliberazioni in ordine di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del

Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, e di presentare interrogazioni e mozioni.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Il Sindaco risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Le modalità della presentazione delle interrogazioni e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consigliere.

7. Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 12

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del Bilancio Preventivo Annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 33.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti a proprie spese.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la

presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto Costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 9, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due a quattro assessori compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Il Vice-Sindaco deve essere obbligatoriamente un consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Art. 27

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per discutere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 10% del corpo elettorale con la procedura prevista per la sottoscrizione dei Referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM

Art. 30

Azione referendaria

1. Sono consentiti Referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del Referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. I Referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 31

Disciplina del Referendum

1. Apposito Regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del Referendum.

2. In particolare il Regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 32
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 33
Albo Pretorio - Pubblicazione dei Regolamenti

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i Regolamenti Comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti Regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun Regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 34
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 35
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nei Regolamenti Comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione dei contribuenti (art. 5);

- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE
E CONTROLLO

Art. 36
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.

2. Apposito Regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18-agosto 2000, n. 267.

Art. 37
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 36, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 38
Mancata approvazione del Bilancio di Previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del Bilancio di Previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il Bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario Comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal Regolamento Comunale di Contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193

del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del Segretario Comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 40

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'Ente, dai Bilanci di Previsione, dai Rendiconti o da altra fonte il Segretario Comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al Responsabile dei Servizi Finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il Segretario Comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Segretario Comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, dei T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i Regolamenti

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- di ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice Civile.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi di modeste dimensioni.

Art. 44

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della Legge 448/2001, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo Regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il Direttore Generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46 Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47 Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 48 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49 Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 50 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 51 Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabi-

lità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 55

Segretario Comunale - Direttore Generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 56

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del

Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai Regolamenti Comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "Messo Comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 57

Misure di efficienza

A norma dell'art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4, del-

la L. 28/12/2001 n. 448, il Sindaco può attribuire ai componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

Art. 58
Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 59
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune, in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal Responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale;

Su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del Direttore Generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del Segretario Comunale:

a) è designato il Responsabile del Servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60
Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 61
Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 62
Violazione alle ordinanze dei Responsabili dei Servizi

1. Le ordinanze dei Responsabili dei Servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei Responsabili dei Servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 63
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il Responsabile del Servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 64
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia nominativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 65
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i Regolamenti Comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 66
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Comune di Mezzana Mortigliengo (Biella)

Statuto comunale

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Mezzana Mortigliengo:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche, locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune, titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo il principio di sussidiarietà e le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla regione nonché dagli altri enti locali di cui fa parte, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi da essi predisposti e provvedendo alla loro attuazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune tutela, assieme alla popolazione residente, tutti coloro che nutrono o conservano legami affettivi con lo stesso, anche se motivi di lavoro o esigenze di vita lo costringono a risiedere altrove.

6. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi, e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla partecipazione effettiva dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a

tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi.

8. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale del suo territorio, al fine di ostacolare lo spopolamento che caratterizza tutti i piccoli paesi d montagna e di impedire il degrado ambientale (fenomeni che vanno a pesare anche sugli insediamenti di pianura), favorisce e coordina tutte le iniziative volte alla difesa e alla rivalutazione dell'insediamento umano nel rispetto dei valori storico-socio-ambientali.

Tali iniziative consistono in una costante ricerca di miglioramento della qualità della vita, la quale passa necessariamente attraverso l'incremento e l'ottimizzazione dei servizi forniti al cittadino, stimolando altresì l'offerta a futuri residenti di unità abitative inserite nel territorio o recuperate dal patrimonio edilizio esistente, in grado di consentire standard abitativi adeguati alle esigenze odierne ed al passo con i tempi.

9. Il Comune tutela il suo territorio nel complesso e ne promuove lo sviluppo, lo studio e la conoscenza, valorizzando l'originale patrimonio etnico, culturale, linguistico, ambientale e tutte quelle testimonianze singolari che costituiscono un segno concreto di originale ed autonoma identità.

10. Il Comune riconosce la propria vocazione turistica mediante l'incentivazione delle attività e delle iniziative pubbliche e private atte al rafforzamento, sempre nel rispetto dell'ambiente e dei valori preesistenti, delle infrastrutture necessarie a tale scopo con particolare riguardo a quelle che, per le loro esigenze, necessitano di nuove e sempre maggiori forze lavorative al loro interno.

11. Il Comune pubblicizza e incentiva le attività, le manifestazioni e gli incontri socio-culturali.

12. Il Comune, riconoscendo la necessità del proprio incentivo demografico, stimola ed appoggia l'iniziativa pubblica e privata, atta all'insediamento e allo sviluppo, nel rispetto dell'ambiente, delle attività artigianali, sportive, rurali e di piccola industria anche annesse al turismo.

13. Il Comune sollecita la consultazione e favorisce la presenza della popolazione all'attività amministrativa del proprio territorio e nell'ambito della Comunità Mon-

tana attraverso assemblee che ripristinino anche consuetudini di partecipazione diretta, imperniata sul principio della consensualità delle decisioni, nelle forme e nei modi indicati nei successivi articoli.

14. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attiva idonei strumenti, anche di prevenzione, per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

15. Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazioni nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino l'egualianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

16. Nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l'erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali e sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell'interesse della comunità.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24-12-1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. La sede del Comune è sita in Via Roma n. 1. Essa può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5. E' individuato nel Palazzo Civico l'apposito spazio da attrezzare per l'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge.

Art. 4

Stemma e gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Mezzana Mortigliengo.

2. Lo stemma del Comune è così descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. in data 09/01/2004, registrato nei registri dell'ufficio onorificenze e araldica il 20/02/2004: "Stemma: partito: il Primo, di rosso, al leone d'oro, coronato dello stesso; il Secondo, d'oro, al monte all'italiana di tre colli, di verde, fondato in punta, sostenente il falcone di nero, con la testa rivoltata, con la zampa destra alzata, esso falcone accompagnato in capo dallo scaglione di azzurro, caricato da cinque stelle di sei raggi, d'oro: Ornamenti esteriori da Comune.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune: Gonfalone: Drappo partito di verde e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune di Mezzana Mortigliengo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso; l'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti per assicurare pari dignità sul lavoro di uomini e donne;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte e con la Comunità Montana di appartenenza.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO - SINDACO - GIUNTA)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 8

Consiglieri Comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio. La relativa deliberazione di surrogazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. Le dimissioni da Consigliere presentate personalmente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci fin dal momento in cui sono assunte al protocollo del Comune. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo comunale per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

4. Le indennità ed il rimborso spese sono regolati dalla legge.

5. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

6. Con norma regolamentare il Consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei Consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e la modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti connessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

9. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

10. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

11. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

12. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

13. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

14. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 9

Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; a lui è riservata la rappresentanza in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta nell'ordine al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.

3. La rappresentanza è altresì esercitata su espressa delega del Sindaco dai responsabili dei servizi e/o dal responsabile del tributo nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui al presente Statuto.

Art. 10

Costituzione in giudizio

1. I dirigenti o i responsabili dei servizi dell'ente autorizzano le liti adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente.

2. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale o in base a specifiche materie da trattare rivolti ai dirigenti, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

3. Costituisce eccezione al principio stabilito ai precedenti commi la costituzione in giudizio nei procedimenti che riguardino componenti di organi di governo (Sindaco, Assessori, Consiglieri) o allorché si tratti di vertenza che il dirigente o responsabile del servizio non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.

Art. 11

Funzioni del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri; tuttavia, se il Consiglio Comunale è presente in tutti i suoi membri, possono essere aggiunti argomenti, ancorché non previsti, con il voto unanime di tutti i presenti; in tal caso ogni decisione sulla materia aggiunta può essere rinviata, a meno che il Consiglio Comunale, assolutamente arbitro del proprio funzionamento e con tutti i Consiglieri presenti, non decida altrimenti;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati: n. 7 (sette) Consiglieri per le sedute di prima convocazione; n. 4 (quattro) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad quattro sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento da parte del Sindaco per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro venti giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate da parte del Consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 12

Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto;

e) per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi saranno posti in discussione nella prima riunione valida del Consiglio Comunale, venendo quindi meno l'obbligo di convocazione nel termine anzidetto.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere, con le modalità operative previste dal regolamento consiliare; l'avviso scritto prevede anche una seconda convocazione, da tenersi entro due giorni dopo la prima.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi

alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei relativi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore trova applicazione l'art. 64.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono stabilite con il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme

dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco stesso.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozione e proposte di deliberazione, nonché proporre emendamenti osservando le procedure stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante richieda risposta scritta.

3. Il Sindaco dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

6. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato consiliare, ossia alla cura di interessi pubblici, costituisce il presupposto legittimante nonché il limite al diritto pretensivo del Consigliere.

7. Il diritto dei Consiglieri comunali di accedere ai documenti amministrativi trova limiti nella tutela dei dati sensibili di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

8. Richieste generiche ed indiscriminate, in quanto prive dell'indicazione specifica dell'oggetto su cui dovrebbe esercitarsi il diritto d'accesso, non possono essere accettate.

9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19

Rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con il sistema del voto limitato ad una preferenza in modo da garantire la rappresentatività della minoranza, su proposta dei capigruppo consiliari.

2. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, restano in carica fino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale, e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo, che non può essere né il Sindaco né un Assessore.

2. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, con la limitazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 18.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 21

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune, a lui è riservata la rappresentanza in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta nell'ordine al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco può altresì delegare, con atto scritto pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politica istituzionale:

- rappresentanza dell'Ente in manifestazioni;
- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di Comuni;

- sovrintendenza al funzionamento di alcuni servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi emanati.

5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base egli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 13, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, nomina e revoca gli Assessori, nomina e revoca il Vice Sindaco;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui al T.U.E.L. n. 2672000;

e) nomina e revoca il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

h) esercita la competenza, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali;

i) dispone le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue facoltà di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e le presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26

Atti del Sindaco

1. Gli atti di competenza del Sindaco assumono la denominazione di decreto.

2. Le proposte dei decreti sono predisposte dal responsabile del procedimento o comunque dagli addetti individuati dal responsabile del servizio o dal direttore generale, se esiste; i medesimi possono altresì essere predisposti dai collaboratori posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

3. L'ufficio di segreteria curerà la registrazione di tutti i decreti in apposito registro con numerazione progressiva per anno solare e la loro conservazione in originale agli atti dell'ufficio medesimo.

Art. 27

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice-Sindaco, tenuto conto delle funzioni vicarie svolte, è scelto tra i Consiglieri Comunali

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 28
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni Assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile, nonchè pubblicate all'albo pretorio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri Comunali, compresi quelli delle minoranze.

Art. 29
Delegati del Sindaco nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate e nelle frazioni e in gruppi di esse il Sindaco, nel rispetto della legge e previa comunicazione al Prefetto, può delegare le sue funzioni a un Consigliere residente nella borgata o frazione medesima.

2. L'atto di determinazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e frazioni.

3. Di tale relazione viene data comunicazione al Consiglio.

Art. 30
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su ri-

chiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 32
Giunta Comunale - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due e un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco, tenuto conto delle linee programmatiche di mandato, determina in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative e nei limiti previsti dal presente statuto.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco, nella nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

6. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

8. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

9. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 33
Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

3. In mancanza non rimediabile di dotazione organica occorrente per il conferimento delle responsabilità delle aree delle posizioni organizzative, soggette a verifica annuale, in sede di approvazione del bilancio di previsione i componenti della Giunta dell'ente possono ottenere, con provvedimento del Sindaco, gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi come individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, salvo quanto diversamente ed espressamente precisato dalla legge e dallo statuto.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione, che risulta a verbale della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto; l'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono effettuate in forma palese.

Art. 35

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco entro quindici giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 36

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle facoltà soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità o impossibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Il regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle deliberazioni, entro i limiti di legge.

6. Nessuna deliberazione è approvata se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti; tuttavia le deliberazioni che approvano il bilancio e il rendiconto di gestione non sono valide se non conseguono, in prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in carica. Dopo uno scrutinio infruttuoso la votazione è rinviata ad altra seduta nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. Il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

7. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale si applica, in deroga al disposto del comma precedente, il principio della maggioranza relativa. Ciascun componente del Consiglio scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Fatto salvo quanto previsto in materia di specifiche norme di legge, se i nominativi da eleggere sono due o più, almeno uno degli eletti deve essere espressione della mino-

ranza consiliare. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun candidato della minoranza, deve essere proclamata l'elezione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, del candidato espresso dalla minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

8. In attuazione della deroga prevista dal precedente art. 33, comma 3, del presente statuto, possono essere approvati con deliberazione dell'organo esecutivo gli atti di gestione, ivi compresi quelli di impegno di spesa e liquidazione rientranti comunque nell'ambito di attuazione concreta degli obiettivi generali dell'ente.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 38

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta Comunale, a istanza dell'interessato, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 39

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di

essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 40

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 41

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 42

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattiti e problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 43

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se le consultazioni non sono state richieste da altri organismi.

Art. 44

Istanze e petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno ottanta persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 45

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a centocinquanta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro quindici giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 46

Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti -

Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce l'inclusione in tutti gli organi consultivi locali dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 47
Referendum

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo e il referendum abrogativo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, nonché stranieri ed apolidi residenti nel Comune da almeno tre anni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non versino in alcuna delle condizioni che precludono ai cittadini italiani l'esercizio dei diritti politici.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi componenti o da un numero di elettori residenti non inferiore al 51 % degli iscritti nelle liste elettorali in tutte le materie di competenza comunale.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.

7. Il referendum abrogativo è ammesso nei confronti dei seguenti provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio Comunale: assunzione diretta di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi, regolamenti che non abbiano contenuto tributario o tariffario e che non riguardino l'organizzazione interna degli organi e dei servizi del Comune, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione del Comune a società di capitali. In ogni caso il referendum non è ammesso nei confronti di provvedimenti amministrativi in forza dei quali si siano già perfezionati diritti soggettivi in capo a persone fisiche o giuridiche. A pena di inammissibilità la richiesta di referendum abrogativo, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere depositata in Comune con le modalità stabilite dal regolamento entro centoventi giorni dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo oggetto del quesito referendario.

8. Il referendum non ha luogo quando il provvedimento amministrativo cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Se l'annullamento o la revoca sono parziali, come anche in caso di nuovo provvedimento amministrativo che introduca modifiche a quello oggetto di referendum, la commissione di cui al comma successivo del presente Statuto, sentiti i promotori ed il Sindaco, decide se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere luogo modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o del nuovo provvedimento amministrativo.

9. Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita commissione composta dal segretario del Comune, che la presiede, da un Consigliere di maggioranza e da un Consigliere di minoranza, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia,

considerate le limitazioni del precedente comma 4, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario. E' facoltà dei soggetti presentatori del referendum richiedere alla commissione di cui al precedente comma il giudizio di ammissibilità riguardo alla materia del quesito, alla sua chiarezza ed intelligibilità, anche prima dell'inizio della raccolta delle firme dei sottoscrittori. In tal caso la commissione si pronuncia con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, fatto salvo il successivo giudizio per ciò che concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità richiesti dallo Statuto e dal regolamento.

10. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

11. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

12. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 48
Disciplina del referendum

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato dal regolamento secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva; l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore; lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione; possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali;

b) il referendum è ammesso nel solo periodo dell'anno previsto dal regolamento; il referendum è comunque inammissibile nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi al rinnovo del Consiglio Comunale e in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) la partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale;

d) la normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento di referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente cagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità;

e) il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto; se il quorum non è raggiunto, il referendum può essere riproposto trascorso un quinquennio; in tal caso la procedura di presentazione deve essere integralmente ripetuta;

f) il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;

g) nel caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione del provvedimento amministrativo, il Sindaco, con proprio decreto, ne prende atto entro otto giorni dalla proclamazione; il provvedimento abrogato cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto all'albo pretorio del Comune e gli organi comunali, ciascuno per quanto di competenza, adottano gli atti necessari a colmare l'eventuale carenza normativa; il provvedimento abrogato non può essere ripresentato nei medesimi termini sostanziali.

ziali nello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale;

h) in caso di esito negativo, il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nel corso dello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

3. Il mancato o parziale recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 49

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare per iscritto la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 50

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi comunali.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 51

Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 52

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio di "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità,

della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna norma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 53

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i difensori civici, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.

6. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati dall'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 54

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 55

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamen-

ti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della Legge 15-5-1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 della Legge citata.

7. Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, della Legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).

Art. 56

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso; a tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 57

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 58

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 60

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanza, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 61

Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di venti giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al comma 1, è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 62

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 63

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 64

Albo Pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni prescritte dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I suddetti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diverse disposizioni di ciascun regolamento, il primo giorno successivo a quello di ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 65

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27-7-2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27-7-2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e delle buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 66

Sistema dei servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a secondo della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L'amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici secondo linee operative che privilegino le strategie di governo di società di capitali o di persone, costituendo, se necessario, apposita società controllante.

4. L'amministrazione opera per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.

5. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'amministrazione può istituire un'agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.

6. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 67

Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'amministrazione definisce per il servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

- a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
- b) l'esatta definizione dei progetti di separazione delle reti dalla gestione;
- c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali;
- d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società di capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 68

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. L'amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali co-

munque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 69

Forme di gestione

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti locali, regolate dal Codice Civile.

2. E' consentita la gestione in economia nei casi di cui al successivo articolo.

3. Il Comune può procedere all'affidamento dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della Legge 27-12-2002, n. 289.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 71

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli a rilevanza economica di cui all'art. 113 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di un'azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

4. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitolo di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto prevede apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

7. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

8. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

9. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni o società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipenden-

ti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque ammesse ai servizi dell'azienda speciale.

10. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, assicurando la presenza di entrambi i sessi, tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

11. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda con la conseguente responsabilità. Lo Statuto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persone dotate della necessaria professionalità.

12. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

13. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

14. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata efficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

15. Il Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e contemporaneamente nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effetti del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto sulla nomina del nuovo consiglio.

Art. 72

Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica il Consiglio Comunale può istituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia fiscale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, ed è nominato dall'organismo competente in seguito a pubblico concorso.

5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Le istituzioni perseguono nelle loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio nella gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

8. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

9. L'organo di revisione economico-finanziario del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 73

Società per azioni

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per quanto previsto al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 74

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 75

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 76

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 77

Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 78

Convenzioni - Unione ed associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 79

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 80

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. Per particolari iniziative l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 81

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune propone con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato ai seguenti principi:

a) accrescimento della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di bilancio;

b) definizione della pianta organica attraverso figure professionali che corrispondano alle reali esigenze dell'Ente in relazione ai servizi erogati, realizzabile anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. La programmazione di cui al precedente comma è propeudeutica all'espletamento di concorsi.

Art. 82

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di contratti pluriennali.

Art. 83

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, ove esistente, e gli organi amministrativi.

2. Nelle materie soggette a riserve di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 23-10-1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

4. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di sta-

bilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, ove esistente, e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a servizi strutturali e di staff.

6. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture.

7. I servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 84

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. Essi svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, ove esistente, il responsabile del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

6. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, e alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile ed urgente.

Art. 85

Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di impiego presso questo Comune è disciplinato dal D.L.gvo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme e disposizioni di legge cui lo stesso fa riferimento e rinvio.

2. Nelle materie soggette alla disciplina degli organi di governo, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione comunale opera con i poteri del

privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 86

Disciplina delle nuove assunzioni

1. Tutte le assunzioni di personale disposte a termini di legge dagli organi collegiali e monocratici dell'Ente conformemente alle competenze definite dallo statuto devono contenere esplicito riferimento alla nuova normativa che disciplina il rapporto.

Art. 87

Assistenza processuale

1. L'Ente nel contenzioso sul personale può utilizzare le strutture del Ministero dell'Interno, in particolare per farsi rappresentare nei giudizi di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis del Codice di Procedura Civile, come introdotto dall'art. 42 del D.L.gvo n. 80/1998.

2. Le competenze a conferire mandato generale o speciale, limitato cioè a specifiche vertenze anche per singole fasi, è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 88

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile sei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 89

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo avere stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del direttore generale sono disciplinate dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'esercizio delle funzioni del direttore generale.

Art. 90

Responsabili dei settori / servizi / uffici

1. Essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, le competenze al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 91

Funzioni dei responsabili dei settori / servizi / uffici

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, diretti e coordinati dal Segretario Comunale (o dal Direttore, qualora nominato) con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fatte salve le competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo, provvedono in relazione ai rispettivi servizi:

- all'analisi dei bisogni per settori omogenei;
- alla programmazione delle attività, nonché alla predisposizione di scadenziari e piani di lavoro;
- al coordinamento ed al controllo degli interventi di competenza;
- alla verifica finale dei risultati.

2. In conformità al T.U.E.L. n. 267/2000 le competenze gestionali spettano ai responsabili dei servizi. Essi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico. In particolare sono loro affidate, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti:

a) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito degli atti di programmazione dell'Ente. Tale competenza è esclusiva. Sono configurabili tuttavia deliberazioni contenenti spese, seppure nelle sole fattispecie non meramente gestionali previste espressamente dall'ordinamento. Qualora una deliberazione comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata, sulla proposta va raccolto il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che comprende anche l'attestazione di copertura finanziaria;

b) la responsabilità sulle procedure di gara e di concorso e quindi tutti gli atti gestionali in materia contrattuale, compresa la stipulazione dei contratti, secondo le disposizioni regolamentari del Comune;

c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso tranne quelle riservate in sede statutaria o regolamentare al Segretario o al Direttore, se nominato;

d) gli atti di gestione del personale, tranne quelli riservati e in sede statutaria o regolamentare al Segretario o al Direttore, se nominato;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti e atti generali di indirizzo;

f) i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5, e all'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché di quelle espressamente riservate al Sindaco dalla legge;

h) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna al Comune;

i) i provvedimenti gestionali autorizzativi e restrittivi, fatta eccezione per i casi espressamente riservati dalla legge all'organo politico;

j) tutte le altre competenze prive di discrezionalità politica, salvo contrarie disposizioni di legge.

3. Spettano inoltre ai responsabili dei servizi i pareri sulle proposte di deliberazioni; tali pareri vengono formulati entro il termine massimo di tre giorni dalla data in cui sono richiesti (ricevuti), e comunque in tempo utile per il completamento delle procedure, fermo restando che la richiesta deve essere formulata di regola con anticipo minimo di due giorni lavorativi per ogni organo consultivo.

4. Il visto di regolarità contabile, comprendente l'attestazione della copertura finanziaria, è reso dal responsabile del servizio finanziario entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto.

5. Nei settori non strutturati in servizi le funzioni gestionali che l'ordinamento assegna al responsabile del servizio spettano al responsabile di settore, salvo diversa indicazione statutaria o regolamentare.

6. Spettano ai responsabili dei servizi o, in mancanza, dei settori:

- la responsabilità di procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, relativamente a tutti i procedimenti di competenza;

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996;

- la gestione operativa delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa;

- le liquidazioni di spesa;

- mandati, reversali, bollettini e simili;

- attestazioni, certificazioni, concessioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costitutivo manifestazione di giudizio o di conoscenza, purché a contenuto vincolato.

7. I compiti di cui al comma precedente possono essere delegati dal responsabile del settore o servizio ad un addetto di idonea professionalità, senza alcun vincolo di qualifica unica; la delega può essere continuativa o occasionale e deve essere notificata all'interessato.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le modalità per l'individuazione di coloro che svolgono provvisoriamente i compiti di cui al presente articolo in caso di vacanza, assenza o impedimento del responsabile del settore / servizio / ufficio.

9. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 92

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 93

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate

deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.L.gvo n. 267/2000.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con provvedimento motivato dalla Giunta; al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità delle prestazioni economiche.

Art. 94

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.L.gvo n. 267/2000 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.L.gvo n. 286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni ed incarichi esterni.

Art. 95

Messi notificatori

1. Il Sindaco, qualora non sia stato nominato il Direttore generale e nel caso in cui le relative funzioni non siano state attribuite al Segretario Comunale, attribuisce a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, la qualifica di Messo Comunale autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti assunti a tempo determinato.

2. Il provvedimento di nomina è comunicato per conoscenza al Prefetto.

3. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

4. I referti dei mezzi fanno fede fino a querela di falso.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 96

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti di categoria.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 97

Funzioni del Segretario comunale

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

2. In particolare il Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

a) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

c) su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;

d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

f) roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spetta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 98

Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

ATTI - GARANZIE E CONTROLLI

Art. 99

Atti gestionali

1. Gli atti emessi per l'attività di gestione hanno la forza della determinazione.

2. Detti atti devono:

a) essere corredati dai pareri e dal visto di regolarità contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata;

b) essere sottoposti al regime di pubblicazione all'albo pretorio previsto dall'art. 134 del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267.

3. Le determinazioni sono assunte dal responsabile del servizio competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio.

4. Le determinazioni sono numerate progressivamente per anno solare, in apposito registro in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell'ufficio competente per servizio.

5. Un'identica procedura è seguita per le determinazioni assunte dal Direttore generale, ove esiste, e/o il Segretario Comunale.

6. Nell'esercizio della competenza ad essi demandata i responsabili dei servizi, nell'assunzione dei provvedimenti, si attengono alle disposizioni di legge, ai regolamenti, alle norme di indirizzo contenuti negli atti di pro-

grammazione politica, nonché alle direttive impartite dal Sindaco.

Art. 100

Potere di direttiva

1. Agli organi collegiali ed individuali elettivi o meno) spetta il potere di direttiva.

2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi o degli strumenti, la procedura organizzativa, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3. I destinatari della direttiva sono tenuti ad adeguarsi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

Art. 101

Esercizio del controllo

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quinto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzione di personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Comunale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo comunale competente entro trenta giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la deliberazione, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio Comunale; la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i Consiglieri Comunali inviano al Sindaco la deliberazione della Giunta per la quale ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Sindaco sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro venti giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 102

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni

1. Tutte le deliberazioni e determinazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede municipale per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio non oltre sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate all'albo pretorio entro quindici giorni lavorativi dall'adozione, a pena di decadenza.

4. Tutte le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

5. Nel caso di urgenza delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

6. Le determinazioni che contengono impegno di spesa o diminuzione di entrate sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

7. Tutte le altre determinazioni hanno efficacia dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

8. Le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti sono comunicate al Prefetto contestualmente all'approvazione all'albo pretorio.

Art. 103

Publicazione dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. I detti regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo a quello di scadenza della ripubblicazione.

3. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 104

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1. Qualora gli organi comunali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede il Segretario / direttore in funzione di commissario "ad acta".

TITOLO VIII LA RESPONSABILITA'

Art. 105

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 106

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità penale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di

atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 107

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 108

Patrocinio legale

1. L'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In ogni caso si sentenzia di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITA' - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 109

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 110

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali, compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti, per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali altre entrate proprie anche di natura patrimoniali, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto del contribuente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 111

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rividersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al direttore generale e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali del Comune non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo II del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 112

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 113

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale, in funzione di commissario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario comunale

nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive quarantotto ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141, comma 2, de D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.

Art. 114

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18-8-2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione determina l'avvio, da parte del Segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 115

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 116

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalla deliberazioni dell'Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il Segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Segretario comunale, nella sua qualità di commissario ad acta, adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

Art. 117

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 118

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandataro e del buon padre di famiglia.

7. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta; a tal fine è invitato con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

8. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. L'organo di revisione accerta la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilanci; a tal fine l'ipotesi contrattuale concordata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria è inviata a tale organismo.

Art. 119

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;

c) il pagamento delle spese ordinati mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 120

Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'amministrazione amministrativa;

b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza, finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali;

d) controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti di contabilità e sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 121

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 122

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 123

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della Legge 7-8-1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della Legge n. 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni il Comune può prescindere dal parere.

Art. 124

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento del diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordinamento di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Art. 125

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cento-cinquanta elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica

in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto formale dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

6. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

7. Lo statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

8. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia amministrativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con essa incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

9. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 126

Violazione alle norme regolamentari

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti comunali.

2. Per le violazioni ai disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 698/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e dal limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

3. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al precedente 2° comma, e secondo le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 127

Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. Per la violazione delle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati, è stabilita in corrispondenza di ciascuna disposizione in apposito regolamento comunale.

2. Si applicano, per quanto compatibili, i principi e le disposizioni del precedente art. 126.

Art. 128

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei settori / servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei settori / servizi che hanno carattere gestionale devono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei settori / servizi devono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale le dette sanzioni sono state determinate.

Art. 129

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per l'irrogazione della sanzione con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del settore / servizio cui sono attribuite tutte le competenze il capo al Sindaco o genericamente al Comune.

Art. 130

Tutela della riservatezza personale

1. Il Comune persegue i propri fini istituzionali, attiva ed organizza le proprie attività garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone e di altri soggetti, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, osservando le procedure di cui alla Legge 31-12-1996, n. 675.

Art. 131

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Gavi, Arquata Scrivia, Quattordio, Cassine

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 30 novembre 2004 i bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Gavi, Arquata Scrivia, Quattordio, Cassine.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. medesima in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso i comuni sopra indicati entro il 31 gennaio 2005.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni (2 marzo 2005).

Alessandria, 30 novembre 2004

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

**Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Comune di Fossano**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Fossano e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 16/2/2004 dal Comune di Fossano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 10 dicembre 2004

Il Presidente
Ugo Reppucci

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Volpiano in data 30/10/2003

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 3-12-04 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Volpiano - Leini - Lombardore - San Benigno - Settimo e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 30/10/2003 dal Comune di Volpiano.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

3

Comune di Alba (Cuneo)

Regolamento Edilizio comunale: modifiche (deliberazione C.C. n. 88 del 30.11.2004)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di recepire il regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28.09.2001 e s.m.i. ai sensi delle succitate normative così come specificate in premessa, adeguandolo alla novella legislativa di cui al decreto legislativo n. 380/2001 ed in conformità al testo tipo formulato dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n. 19/1999.

Lo stesso regolamento novellato, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, esperita la quale, dà atto che risulta approvato all'unanimità.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(la deliberazione è pubblicata, per estratto, all'Albo Pretorio del Comune di Alba per 15 giorni consecutivi, dal 03.12.2004 al 17.12.2004, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)

Alba, 15 dicembre 2004

Il Dirigente
Angioletta Coppa

4

Comune di Borgomanero (Novara)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.10.,2004 "L.R. 52/2000: Approvazione Piano di Classificazione Acustica

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni ed ai rilievi e proposte da parte della Provincia di Novara alla proposta di zonizzazione acustica per le motivazioni in premessa citate e qui espressamente richiamate, nel testo che risulta per ognuna di esse nel documento in cui le stesse sono elencate "Relazione tecnico descrittiva - allegato 2)" e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare il Piano di Classificazione Acustica redatto dalla Ditta Microbel s.r.l. di Torino pervenuto in data 27.7.2004 prot. 38256 costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-descrittiva
- n. 7 tavole così suddivise:
 - Tavola 1 - Territorio Comunale con fasce di pertinenza ferrovie (scala 1:10000);
 - Tavola 2 - Area Nord Territorio Comunale Fase II (scala 1:5000);
 - Tavola 2 - Area Nord Territorio Comunale Fase III (scala 1:5000);
 - Tavola 2 - Area Nord Territorio Comunale Fase IV (scala 1:5000);
 - Tavola 3 - Area Sud Territorio Comunale Fase II (scala 1:5000);
 - Tavola 3 - Area Sud Territorio Comunale Fase III (scala 1:5000);
 - Tavola 3 - Area Sud Territorio Comunale Fase IV (scala 1:5000).

3) Di dare atto che, con autonomo provvedimento, sarà approvato uno specifico "Regolamento Acustico" nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 della L.R. 52/2000;

4) Di dare atto altresì che, copia del provvedimento completo di tutti gli elaborati, ai sensi dell'art. 7 comma 5° della L.R. 52/2000 sarà trasmesso alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara ed all'A.R.P.A. ed inoltre si provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e giornale locale.

Il Dirigente della Divisione Urbanistica - Territorio
Antonella Manuelli

5

Comune di Borgo Vercelli (Vercelli)

P.R.G.C. - Piano Regolatore Generale Comunale. Variante n. 4 - Variante Strutturale: art. 17 c. 4°, L.R. 56/77 ss.mm.ii.. Variante in itinere al Progetto Preliminare, relativa all'area adiacente il P.I.P.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 15 della L.R. n. 56 in data 5.12.1977 e s.m.i. e l'art. 20 della L.R. n. 40 in data 14.12.1998 e s.m.i.,

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 22.12.2004 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante in itinere di cui all'oggetto;

che ai sensi dell'art. 15 c. 6° della L.R. 56/77 s.m.i. tale Progetto Preliminare completo dei suoi elaborati è depositato presso l'Ufficio Tecnico e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione a far tempo dal 23.12.2004 al 22.01.2005 col seguente orario:

da lunedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del deposito della Variante, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, in duplice copia di cui una in bollo.

Entro gli stessi termini sopra detti e con le stesse modalità, chiunque, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., può presentare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte effettuate dalla Variante in itinere di cui all'oggetto; le osservazioni devono essere inviate Nel medesimo periodo, a norma del 4° comma dell'art. 20 della alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica, Pianificazione e Gestione Urbanistica - C.so Bolzano n. 44 - 10121 Torino - e per conoscenza al Comune di Borgo Vercelli.

Borgo Vercelli, 23 dicembre 2004

Il Responsabile Servizio Tecnico
Francesca Furno

6

Comune di Bruino (Torino)

Avviso ai creditori - Lavori di asfaltatura strade anno 2004

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 21.12.99 n. 554 sui lavori pubblici

avverte

Che la ditta Ghione F.Ili s.n.c. di Cumiana (TO), appaltatrice dei lavori di "Asfaltatura strade anno 2004" ha ultimato i lavori in base al contratto d'appalto

pertanto

chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei propri crediti e la relativa documentazione giustificativa.

Bruino, 23 dicembre 2004

Il Sindaco
Andrea Appiano

7

Comune di Bubbio (Asti)

Avviso relativo al deposito della delibera di adozione del progetto definitivo della seconda variante strutturale al P.R.G.I. della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo comune di Bubbio e adeguamento al P.A.I.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 15, 8° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s. m.i.

rende noto

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 24/11/2004 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate sul progetto preliminare della seconda variante strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale della C.M. Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo comune di Bubbio, ed ha adottato il progetto definitivo della seconda variante strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale della C.M. Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo comune di Bubbio e adeguamento al P.A.I., ai sensi del 4° comma, art. 17 della predetta legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

- Che la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni e di adozione del progetto definitivo della seconda variante strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale della C.M. Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo comune di Bubbio e adeguamento al P.A.I. è depositata presso la segreteria del comune, con il progetto definitivo ed i relativi elaborati, e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune stesso per trenta giorni consecutivi compresi i festivi dal 22/12/2004 al 20/01/2005 durante i quali chiunque potrà prenderne visione, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali e previo appuntamento con il Responsabile del Servizio nei giorni festivi.

Il Responsabile del Servizio
Franco Mondo

8

Comune di Calamandrana (Asti)

Regolamento Edilizio - Dichiarazione di conformità al testo tipo formato dalla Regione Piemonte

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di dichiarare la conformità del Regolamento Edilizio del Comune di Calamandrana, approvato con D.C.C. n. 2 del 15.03.2004, al testo tipo formato dalla Regione Piemonte;

di pubblicare copia dell'estratto del presente verbale sul B.U.R. Piemonte e di inviare tutta la documentazione al Settore Regolamenti della Regione Piemonte.

9

Comune di Castelnuovo di Ceva (Cuneo)

Classificazione acustica comunale

Il Responsabile del Procedimento

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000

rende noto che

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2004 è stata approvata la Classificazione acustica comunale.

Castelnuovo di Ceva, 24 novembre 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Osvaldo Demaria

10

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di approvazione ed adozione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Vista la Legge 26.10.1995, n. 447;
Vista la Legge Regionale 20.10.2000, n. 52;
Vista la D.G.R. 6.8.2001, n. 85-3802;

rende noto

- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2004, è stata approvata ed adottata in via definitiva la classificazione acustica del territorio comunale di Cavallermaggiore;

- che la relativa documentazione è depositata e visionabile presso la Segreteria del Comune.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della L.R. n. 52/2000.

Dalla Residenza Municipale, 16 dicembre 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

11

Comune di Colletterto Giacosa (Torino)

Avviso ai creditori - Lavori di sistemazione viabilità comunale. Impresa: CON.AR.P. S.c.ar.l. - via Strada Altessano 164 - 10100 Torino - Contratto d'appalto in data 12-7-2004, rep. n. 335

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del DPR 21-12-1999, n. 554,

invita

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori suddetti, a presentare al Comune entro il 13 gennaio 2005 le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Colletterto Giacosa, 13 dicembre 2004.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Pierpaolo Ganio Vecchiolino

12

Comune di Corio (Torino)

Decreto n. 115/2004 - Espropriazione aree necessarie per lavori di realizzazione di un parcheggio nella Frazione Benne. Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio in favore degli aventi diritto

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(omissis)

decreta

Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti assunti dal Comune di Corio in merito ai lavori di realizzazione di un parcheggio nella Frazione Benne, come richiamati in premessa, nonché in merito alla instaurazione del procedimento espropriativo riferito alle aree interessate.

Articolo 2 - Le indennità da corrispondere in favore dei sottoelencati aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio comunale e necessari per la realizzazione di un parcheggio nella Frazione Benne, sono determinate, ai sensi dell'articolo 5 bis della Legge 08/08/1992 n. ro 359, fatta salva la verifica di cui all'articolo 16 del D.lg. 30/12/1992 n. ro 504, con esclusione di maggiorazioni, conguagli e rimborsi di sorta, come segue:

a) Catasto Terreni, Foglio 53, particella n. ro 953 (ex 931/b) di mq. 195

Indennità di esproprio in caso di accettazione
mq. 195 x euro/mq. 27,00 = euro 5.265,00

Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 in caso di

mancata accettazione euro 3.159,00

Immobile di proprietà delle signore Fassero Gamba Camilla (omissis), Fassero Gamba Fiorentina (omissis), Fassero Gamba Maria (omissis);

b) Catasto Terreni, Foglio 53, particelle

n. ro 959 (ex 652/b) di mq. 171

n. ro 475 di mq. 95

n. ro 955 (ex 476/b) di mq. 68

n. ro 957 (ex 648/b) di mq. 26

n. ro 653 di mq. 15

n. ro 654 di mq. 15

di complessivi mq. 390

Indennità di esproprio in caso di accettazione

mq. 390 x euro/mq. 27,00 = euro 10.530,00

Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 in caso di

mancata accettazione euro 6.318,00

Immobile di proprietà dei signori Bollone Giacomino (omissis); Bollone Giorgio (omissis) e Bollone Giovanni Liberato (omissis);

c) Catasto Terreni, Foglio 53, particella n. ro 594 di mq. 95

Indennità di esproprio in caso di accettazione

mq. 95 x euro/mq. 27,00 = euro 2.565,00

Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 in caso di

mancata accettazione euro 1.539,00

Immobile di proprietà dei signori Bollone Giacomino (omissis); Bollone Giorgio (omissis) e Bollone Giovanni Liberato (omissis);

d) Catasto Terreni, Foglio 53, particella n. ro 963 (ex 887/b) di mq. 20

Indennità di esproprio in caso di accettazione

mq. 20 x euro/mq. 27,00 = euro 540,00

Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 in caso di

mancata accettazione euro 324,00

Immobile di proprietà dei signori Fassero Gamba Pier Paolo (omissis) e Rabino Roberto (omissis);

e) Catasto Terreni, Foglio 53, particella n. ro 961 (ex 647/b) di mq. 19

Indennità di esproprio in caso di accettazione

mq. 19 x euro/mq. 27,00 = euro 513,00

Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 in caso di

mancata accettazione euro 307,80

Immobile di proprietà dei signori Fassero Gamba Pier Paolo (omissis); Rabino Roberto (omissis); Giacomelli Maria Margherita (omissis); Levra Cesare (omissis); Le-

vra Pietro Antonio (omissis) e Parrocchia San Grato Benne con sede in Corio.

In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti Espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni. In tal caso non si applica la riduzione del 40%, agli importi come sopra determinati.

Le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza o indennità che possano competere ad usufruttuari, conduttori, o chiunque altro soggetto che possa vantare diritti sulle aree espropriande, per cui gli stessi sono fatti

indenni dai proprietari oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

In relazione alle stesse indennità trova applicazione la ritenuta del 20% di cui alla legge 30/12/1991 n. ro 413.

Il tutto fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del Dlg. n. ro 504/92, sussistendone i presupposti.

Articolo 3 - Sono richiamati i termini fissati ai sensi dell'articolo 13 della legge 25/06/1865 n. ro 2359, come evidenziato nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. ro 38 del 26/03/2002, relativa alla approvazione del progetto definitivo delle opere.

Articolo 4 - Il presente decreto sarà notificato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Corio agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di Corio e comunicato alla Regione.

Articolo 6 - Ai sensi della legge n. ro 241/90, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Antonio Nicolinti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, presso il Comune di Corio - Piazza Municipio n. ro 5.

Articolo 7 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso Straordinario.

Corio, 15 dicembre 2004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Antonio Nicolinti

13

Comune di Crevoladossola (Verbania Cusio Ossola)

Deliberazione Giunta municipale n. 71 del 29 giugno 2004. Concessione convenzionata Marasca/Citrini. Collaudo opere di urbanizzazione. Classificazione

(omissis)

Richiamata la Convenzione Urbanistica stipulata tra questo Comune e i proponenti Citrini/, Marasca, come da atto Rep. 195549 del 13.06.1997, Notaio Vitale, relativa all'attuazione delle previsioni urbanistiche sull'area omogenea territoriale individuata in PRGC in zona Preglia, altresì individuata in catasto sui seguenti lotti:

F. 47 mappali nn. 377, 378, 379 e 380 CT, ubicati in località Preglia di questo Comune;

Richiamate inoltre le intervenute modifiche alla iniziale convenzione, rispettivamente approvate con GM n. 20 del 26.01.2001 e CC n. 21 del 11.06.2001;

Atteso che in predetta convenzione venivano definiti, tra l'altro, i contenuti degli obblighi convenzionali da assumersi da parte dei proponenti in relazione alle opere di urbanizzazione da realizzarsi e cedere a questo Comune;

Atteso che il proponente medesimo ha comunicato di aver ultimato le opere di urbanizzazione e ne ha chiesto il relativo collaudo;

Atteso che l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla esecuzione degli adempimenti di rito, effettuando la visita di sopralluogo e redigendo il verbale che ne dichiara la loro collaudabilità, che si allega alla presente;

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 13 della citata convenzione urbanistica è previsto il trasferimento gratuito al Comune degli impianti di urbanizzazione realizzati e che la loro esatta consistenza ed identificazione risulta dagli atti di frazionamento tipo n. 1577 del 21.07.2003 che si allega alla presente;

Ritenuto chiedere, sin da ora la cessione delle urbanizzate aree, autorizzando la stipula del relativo atto;

Rilevato che a seguito di intervenuto citato frazionamento le aree oggetto di cessione risultano così esattamente identificate:

F. 47 mappale 911 CT di centiare 7

F. 47 mappali 910 CT di centiare 83

F. 47 mappali 913 Ente Urbano di centiare 20

F. 47 mappali 914 Ente Urbano di centiare 30

Visto che per quanto riguarda le garanzie prestate, esse possono essere liberate;

Tutto ciò premesso;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi,

delibera

1) Di approvare l'allegato verbale di collaudo reso dall'Ufficio Tecnico di questo Comune e relativo alla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti Citrini/Marasca nell'ambito della convenzione urbanistica dalla medesima stipulata con questo Comune e di cui all'atto in premessa richiamato.

2) Di approvare e chiedere, a norma della stipulata convenzione, la cessione delle aree urbanizzate nella consistenza ed identificazione di cui al tipo di frazionamento sempre allegato alla presente deliberazione ed identificate al Foglio 47 mappali n. 910/911/913/914 di cui i premessa, autorizzandone la conseguente stipula.

3) Di approvare ed autorizzare lo svincolo della garanzia prestata.

4) Di dichiarare unanime il presente atto di immediata esecutività ai sensi dell'Art. 134 Comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

(omissis)

delibera

1) Di approvare la classificazione delle aree in allegata planimetria ed individuata in narrativa di verbale quali aree del demanio stradale comunale.

2) Di mandare il presente atto a pubblicazione all'Albo Comunale per gg. 15 consecutivi, con l'avvertenza che nei gg. 30 successivi chiunque potrà presentare motivata opposizione.

14

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum declassificazione e sdemanializzazione vecchio troncone strada Visconti

Il Segretario Comunale

- Visto l'art. 3 L.R. 21.11.1996 n. 86;

- Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 01.09.2004, esecutiva, che autorizza la declassazione

e la conseguente sdemanializzazione dei tratti del vecchio troncone di strada Comunale in borgata Visconti individuati al catasto terreni al

Foglio 71 mappale n. 353 di centiare 43 - Fg. 71 mappale n. 354 di centiare 23;

Foglio 71 mappale n. 355 di centiare 6 - Fg. 71 mappale n. 356 di centiare 82;

e nel contempo si autorizzavano n. 3 permuta dell'ex sedime stradale così come di seguito indicate:

Permuta n. 1 - Permuta dell'ex sedime stradale di proprietà del Comune al Foglio 71 mappali n. 353 di centiare 43 e n. 354 di centiare 23 e acquisizione a titolo di permuta dell'area di proprietà dei Sigg.ri Drapia Michele e Isoardi Liberina identificate al Fg. 71 mappali n. 351 di centiare 27 , n. 333 di centiare 2, n. 298 di centiare 5, costituenti parte del nuovo troncone di strada;

Permuta n. 2 - Permuta dell'ex sedime stradale di proprietà del Comune al Foglio 71 mappale n. 355 di centiare 6 e acquisizione a titolo di permuta dell'area di proprietà del Sig. Acquadro Giacomo, identificate al Fg. 71 mappale 355 di centiare 44, n. 345 di centiare 7, n. 347 di centiare 8, n. 343 di centiare 26, costituenti parte del nuovo troncone di strada;

Permuta n. 3 - Permuta dell'ex sedime stradale di proprietà del Comune al Fg. 71 mappale n. 356 di centiare 82 e acquisizione a titolo di permuta dell'area di proprietà dei Sigg.ri Cucchiotti Emilia, Isoardi Franco e Isoardi Gabriella, identificata al Foglio 71 mappale 297 di centiare 20, costituente parte del troncone di strada;

- Visto che con la medesima deliberazione si dava atto di acquisire a titolo gratuito le aree costituenti parte del nuovo troncone stradale cedute dai Sigg.ri Caffaratti Dario e Bertolotto Mariella, identificata a catasto terreni al Foglio 71 mappale n. 340 di centiare 5 e dai Sigg.ri Caffaratti Daniele e Bertolotto Mariella distinta a catasto terreni al Foglio 71 mappale n. 337, di are 2 e centiare 59;

- Visto che si autorizzava la vendita ai Sigg.ri Drapia Domenico e Isoardi Liberina delle aree contraddistinte al Fg. 71 mappali nn. 353 e 354, al Sig. Acquadro Giacomo dell'area contraddistinta al Fg. 71 mappale n. 355, e ai Sigg.ri Cucchiotti Emilia, Isoardi Franco e Isoardi Gabriella dell'area contraddistinta al Fg. 71 mappale n. 356, ai prezzi indicati nella perizia asseverata;

- Visto che è stata attivata la procedura di sdemanializzazione e declassazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21.11.196 n. 86 con la pubblicazione dell'avviso ad opponendum all'Albo Pretorio del Comune di Cumiana, reg. n. 1532 per il periodo dal 19.10.2004 al 02.12.2004;

rende noto

- Che nessuna opposizione o istanza di reclamo è stata presentata al Comune in merito alla declassazione e sdemanializzazione dei terreni sopraindicati, nei termini prescritti e cioè entro il 02.12.2004.

Il Segretario Comunale
Iannuzzi Maria

15

Comune di Incisa Scapaccino (Asti)

Estratto D.C.C. n. 23 del 04.10.2004 "Approvazione Regolamento Edilizio ai sensi della L.R. n. 19/1999"

Il Consiglio Comunale
(omissis)

preso atto che i Consiglieri sig.ri Tornato, Angeleri, Pignari, Fasciano dichiarano di non partecipare alla votazione; con voti favorevoli n. 9 resi legalmente dai consiglieri votanti

delibera

di approvare il regolamento Edilizio del Comune di Incisa Scapaccino, formato da n. 70 articoli e dai modelli allegati e dall'appendice all'art. 31, atto che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato A)

di dare atto che per la stesura del presente Regolamento Edilizio è stato utilizzato lo schema base fornito dalla Regione Piemonte.

di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul BUR Piemonte, così come previsto dalla LR n. 19/1999

16

Comune di Incisa Scapaccino (Asti)

Avviso di pubblicazione graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il Comune di Incisa Scapaccino rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28/03/95 n. 46, all'Albo Pretorio del Comune, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso del 18.11.2003 per l'assegnazione in locazione di alloggi ERP.

Gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Assegnazione Alloggi dell'ATC di Asti, Via Carducci 86 - 14100 Asti, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Incisa Scapaccino, 9 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Gilio Brondolo

17

Comune di Ingria (Torino)

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, così come proposto dal professionista incaricato e che, composto da n. 70 articoli, n. 12 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare che il Regolamento Edilizio Comunale nel testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione;

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare, con allegato il testo integrale del Regolamento Edilizio, alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999;

Di dare atto che il regolamento edilizio entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;

Il Sindaco
Mauro Bianco Levrin

18

Comune di Lesa (Novara)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di beni immobili siti nel Comune di Lesa

Il giorno 24 febbraio 2005 alle ore 10.00, nella Residenza Municipale avanti al Responsabile del Servizio, si procederà all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, secondo quanto previsto dall'art.73 lett.c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:

Lotto 1 (Occupato): composto da una autorimessa; prezzo a base d'asta: euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00).

Lotto 2 (Non occupato): composto da due vani ad uso magazzino;

prezzo a base d'asta: euro 7.000,00 (settemila/00).

Lotto 3 (Non occupato): composto da un appartamento; prezzo a base d'asta: euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00).

Lotto 4 (Occupato): composto da un appartamento; prezzo a base d'asta: euro 45.500 (quarantacinquemilacinquecento/00).

Lotto 5 (Occupato): composto da una autorimessa; prezzo a base d'asta: euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

Lotto 6 (Occupato): composto da un vano ad uso magazzino;

prezzo a base d'asta: euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00).

Lotto 7 (Occupato): composto da un vano ad uso magazzino;

prezzo a base d'asta: euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

Lotto 8 (Non occupato): composto da un appartamento; prezzo a base d'asta: euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Lotto 9 (Non occupato): composto da un appartamento;

prezzo a base d'asta: euro 30.000,00 (trentamila/00).

Lotto 10 (Occupato): composto da un appartamento; prezzo a base d'asta: euro 6.500,00 (sessantaseimilacinquecento/00).

Lotto 11 (Occupato): composto da terreno non edificabile;

prezzo a base d'asta: euro 23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta/00).

Il testo integrale del presente avviso è disponibile presso la Segreteria del Comune di Lesa - via Portici n. 2 - 28040 Lesa (NO) tel. 0322 - 76421.

19

Comune di Mattie (Torino)

Avviso di adozione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale

Si rende noto che

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 29/10/2004 ha adottato il piano definitivo di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del 3° comma dell'art. 7 della L.R. 20/10/2000, n. 52 e s.m.i..

Mattie, 10 dicembre 2004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ivano Bergero

20

Comune di Moncalieri (Torino)

Adozione del Progetto preliminare di variante urbanistica n. 21 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. ad oggetto: "Ampliamento del presidio ospedaliero Santa Croce"

Il Dirigente del Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 dell' 11.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 21 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: Ampliamento del presidio ospedaliero Santa Croce.

La deliberazione di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 13 dicembre 2004 all' 11 gennaio 2005, consultabili tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

La documentazione è altresì depositata in libera visione al pubblico presso il Settore Urbanistica nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:15.

comunica

Relativamente agli atti di cui sopra, chiunque potrà presentare, per iscritto, osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 27 dicembre 2004 all'11 gennaio 2005.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/98, il progetto preliminare adottato contiene informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale dei suoi contenuti e, pertanto, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, qualunque soggetto può presentare nel periodo di pubblicazione osservazioni e proposte in ordine a detta compatibilità.

informa

Che le osservazioni alla variante urbanistica di cui trattasi dovranno pervenire in duplice copia, di cui una in bollo da euro 11,00, al Protocollo Generale della Città di Moncalieri dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:15 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:15.

Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Pomerio.

Moncalieri, 13 dicembre 2004

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomerio

21

Comune di Moncalieri (Torino)

Adozione del Progetto preliminare di variante urbanistica n. 20 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. ad oggetto: "Area Carpice e parco serbatoi della centrale A.E.M. - individuazione delle aree gravate da onere reale ex art. 17 comma 10 del d.lgs 05.02.1997 n. 22 e s.m.i."

Il Dirigente del Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 dell'11.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 20 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: "Area Carpice e Parco Serbatoi della Centrale A.E.M. - Individuazione delle aree gravate da onere reale ex art. 17 comma 10 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e s.m.i."

La deliberazione di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 13 dicembre 2004 all'11 gennaio 2005, consultabili tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

La documentazione è altresì depositata in libera visione al pubblico presso il Settore Urbanistica nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:15.

comunica

Relativamente agli atti di cui sopra, chiunque potrà presentare, per iscritto, osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 27 dicembre 2004 all'11 gennaio 2005.

informa

Che le osservazioni alla variante urbanistica di cui trattasi dovranno pervenire in duplice copia, di cui una in bollo da euro 11,00, al Protocollo Generale della Città di Moncalieri dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:15 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:15.

Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Pomerio.

Moncalieri, 13 dicembre 2004

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomerio

22

Comune di Mompantero (Torino)

Esproprio degli immobili necessari ai lavori di Potenziamento e Sistemazione viabilità per fraz. Bianchi

Avvisa

Che con Determina Responsabile Tecnico di Mompantero n. 65 del 1/12/2004, è stata disposta l'occupazione anticipata e indicata l'indennità provvisoria per l'esproprio degli immobili necessari ai lavori di Potenziamento e Sistemazione viabilità per fraz. Bianchi, distinti catastalmente al Fg.45 nn. 471-470-469-529-556-557-561-562-563 e Fg. 46 nn. 569-570-559. Entro 30 gg. dall'immissione in possesso, che avverrà in data 15/12/04, gli interessati all'esproprio potranno presentare osservazioni scritte depositandole in segreteria del Comune di Mompantero ai sensi art. 20 del DPR 327/01 e s.m.i.

Mompantero 13 dicembre 2004

Il Responsabile Area Tecnica
Giuseppe Bo

23

Comune d Occhieppo Inferiore (Biella)

Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale n. 2

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

che ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n. 2, pubblicato dal Comune di Occhieppo Inferiore in data 5 giugno 2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Occhieppo Inferiore; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25.

La Graduatoria Definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/3/1995, n. 46, e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Occhieppo Inferiore, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Silvano Dano

24

Comune di Piscina (Torino)

Adozione integrazioni al Progetto Definitivo di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 11.11.2004 avente per oggetto: "Esame ed approvazione documentazione integrativa al progetto di variante strutturale al P.R.G.C. adottato con delibera di Consiglio comunale n. 18";

Vista la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 15, comma 8;

si avvisa

Che le integrazioni al Progetto Definitivo di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente comprensive della delibera di C.C. n. 57/2004 sono pubblicate per estratto all'Albo Pretorio Comunale e sono depositate presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 15.12.2004 al 13.1.2005, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- giorni feriali: dalle 10,00 alle 13,00 - giorni festivi: dalle 10,00 alle 12,00;

Il presente avviso costituisce pubblicità "per notizia" che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Piscina, 10 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Paolo Gilli

25

Comune di Prali (Torino)

Avviso ai creditori - Ricostruzione muri di sostegno delle SS.CC. di Ghigo, Cugno, Arnaud, Campo Clot, Bounous"

Il responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R.21/12/1999, N° 554 - avvisa: chiunque vanta crediti verso la Ditta Barus Luciano di Barus Moreno & C. s.n. c. di Prali per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dell'opera di "Ricostruzione muri di sostegno delle SS.CC. di Ghigo, Cugno, Arnaud, Campo Clot, Bounous" (tra il 18/05/2004 e il 14/07/2004), è invitato a presentare entro il 22/12/2004 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 13 dicembre 2004

Il Responsabile del servizio

26

Comune di Prali (Torino)

Avviso ai creditori - Difesa spondale del torrente Germanasca in località Seggiovia e Segheria a seguito dell'alluvione del 1994 - ulteriori opere

Il Responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R.21/12/1999, N° 554 - avvisa: chiunque vanta crediti verso la Ditta Richiardone s.a.s. di Richiardone Dino & C. per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dell'opera di "difesa spondale del torrente Germanasca in località Seggiovia e Segheria a seguito dell'alluvione del 1994 - ulteriori opere -" (tra il 13/09/2004 e il 04/10/2004), è invitato a presentare entro il 22/12/2004 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 13 dicembre 2004

Il Responsabile del servizio

27

Comune di Riva presso Chieri (Torino)

Approvazione Piano di Recupero dei Sig.ri Tamagnone Lodovico e Toso Rosa - Via Circonvallazione n. 32. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano di Recupero di libera iniziativa del patrimonio edilizio esistente, presentato dai Sig. Tamagnone Lodovico (omissis), e la Sig.ra Toso Rosa (omissis), relativo al recupero di volumetria ex agricola con la trasformazione della stessa in volumetria residenziale;

(omissis)

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Maurizio Mazzei

28

Comune di Rivara (Torino)

Avviso di adozione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Vista la Legge 26.10.1995, n. 447;
- Visto l'art. 7, 5° comma della L.R. 20.10.2000, n. 52 e s.m.i.
- Vista la deliberazione del C.C. n. 08 del 23.02.2004, avente ad oggetto: "Adozione Piano di zonizzazione acustica redatto dallo Studio Microbel S.r.l. di Torino";

rende noto

1. Che con deliberazione del C.C. n. 42 del 24.11.2004, esecutiva, è stato approvato il Piano di Classificazione acustica del territorio Comunale;
2. che l'avviso di adozione viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi dal 14.12.2004 al 13.01.2005;
3. che gli elaborati tecnici relativi al piano di classificazione acustica di cui sopra, unitamente alla deliberazione consiliare n. 42 del 24.11.2004, sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di apertura al pubblico.

Rivara, 14 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Andrea Conrado

29

Comune di Sant'Antonino di Susa (Torino)

Piano di Zonizzazione acustica del Territorio Comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Avvisa che, a seguito termine delle procedure di adozione e pubblicazione per le osservazioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 10.11.2004 è stato definitivamente approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale come previsto dalla L.R. 52/2000.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Massimiliano Butta'

30

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Estratto Decreto di Occupazione Temporanea n. 02/2004, prot. n. 4605 del 10/12/2004, delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di "Razionalizzazione ed adeguamento del sistema fognario - Comune di Sauze di Cesana". Intervento n. 56 delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Il funzionario responsabile

(omissis)

decreta

è disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio 14 a Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Sauze di Cesana, rappresentate negli elaborati approvati con la determinazione della Regione Piemonte n. 324 del 11.11.2004 ed identificate nell'allegato elenco (omissis), necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come Tecnico incaricato, il Geom. Giancarlo Ascrizzi dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare della SMAT, di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi.

comunica

- che la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari;

- l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

- la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti;

- il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori.

- il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale a cura della SMAT S.p.A. e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a cura del Comune;

A sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Favro Michela

31

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto coatto di asservimento n. 225

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciata l'imposizione coattiva di servitù permanente delle aree necessarie per i lavori di completamento della fognatura di via Milano, strada Pongona e Cascina Isola.

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1. Fg.22 - mapp. 137p di mq. 2.598 di cui mq 315 d'asservire di comproprietà: 1/3 Cena Domenica Carla; 2/9 Lecce Gianna in Papini; 2/9 Lecce Roberto Pietro Mario, 2/9 Lecce Giovanni, omissis;

2. Fg.24 - mapp. 44p di mq. 4.230 di cui mq 360 d'asservire di proprietà: 1/1 Bardo Maria Tecla omissis;

3. Fg.22 - mapp. 39p (ex169p) di mq. 3.457 di cui mq 900 d'asservire di proprietà: 1/1 Rosso Antonio Pietro omissis;

4. Fg.22 - mapp. 139p di mq. 772 di cui mq 315 d'asservire di proprietà: 1/1 Condominio Via Milano n. 169 - (omissis) - Amministratore pro-tempore Arrivabene Lorenzo Mauro omissis;

5. Fg.22 - mapp. 147p di mq. 470 di cui mq 90 d'asservire di proprietà: 1/1 Quadrinvest S.p.a. - (omissis) - con sede in Settimo Torinese Strada Cebrosa n. 64 amministratore delegato Cena Pasquale omissis;

6. Fg.22 - mapp. 167p (ex 40p) di mq. 10.160 di cui mq 270 d'asservire di proprietà: 1/1 Sabena Maria omissis;

7. Fg.24 - mapp. 25p di mq. 4812 di cui mq 360 d'asservire di proprietà: 1/1 Cavassa Laura Margherita omissis;

Articolo 2

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 1 dicembre 2004.

Il Dirigente
Piero Cena

32

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Atto di acquisizione n. 226

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva delle aree necessarie alla realizzazione del collegamento di C.so Piemonte con Via Fantina e contestuale sistemazione del tratto esistente della via medesima e di Via Ceres:

1) Fg. 32 mapp. 540p di mq. 63, mapp. 711p di mq. 22 di proprietà: 1/1 Condominio via Ceres n. 9 amministratore Freschini Marco omissis;

2) Fg. 32 mappale 1168 (ex 1106p) di mq. 17 di proprietà: 1/2 Castelluccia Lazzaro omissis; 1/2 Palopoli Rosa Maria omissis;

3) Fg. 18 mappale n. 450 (ex. 344p) di mq. 969, di proprietà: 1/1 Miraglio Lidia omissis; usufruttuaria Berger Lidia omissis.

Articolo 2

Nel presente atto si omette la determinazione della misura del risarcimento danno, avendo già l'Amministrazione provveduto all'integrale pagamento delle somme spettanti ai privati, mediante corresponsione delle indennità di esproprio e occupazione d'urgenza;

Articolo 3

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente atto ed, in termini d'urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Volture catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 4

Il presente atto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 9 dicembre 2004

Il Dirigente del Servizio
Piero Cena

33

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Visto l'art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

Vista la deliberazione n. 143 del Consiglio Comunale del 08/11/04 (mecc. n. 04-06417/33 con la quale e' stata adottata la variante n. 86 al vigente P.R.G., riguardante la Zona Urbana di Trasformazione "Somalia".

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Citta' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all' Albo stesso e precisamente dal 25/11/04 al 26/11/04 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 02/12/2004. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Il Responsabile Nucleo Amministrativo
Giuseppe Filippone

34

Comune di Veruno (Novara)

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2004. Approvazioni modifiche regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di modificare il Regolamento Edilizio Comunale nei seguenti articoli:

- art. 2 comma 2 - sostituire le parole " e da 5 componenti " con " e da 4 a 10 componenti"

- art. 3 - inserire comma 1 " La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante per: il rilascio di permessi di costruire, Dia e loro varianti relative ad interventi assoggettati a vincoli paesaggistici, culturali ed ambientali

- art. 4 comma 1 dopo la parola "componenti " aggiungere " in prima convocazione ed in numero di 4 in seconda convocazione "

- art. 9 comma 1 inserire dopo concessione edilizia " di cui all'art. 3 comma 1"

Il Segretario Comunale
Salvatore Di Rosolini

35

Comune di Volpiano (Torino)

Estratto Deliberazione C.C. n. 71 del 15/10/2004 ad oggetto: "Regolamento edilizio. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa:

- il Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19 che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

2. di dare atto che il presente Regolamento Edilizio è composto di:

- 70 articoli

- 14 modelli allegati.

3. di dichiarare la conformità del presente Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio
Monica Veronese

36

Comune di Vottignasco (Cuneo)

L.R. n. 52/2000. Classificazione acustica del territorio comunale. Approvazione

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

rende noto

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2004 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 L. R. 52/2000.

Vottignasco, 9 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Edoardo Tassini

37

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554). Lavori di manutenzione idraulica reticolo minore - sottoprogetto svuotamento briglie e manutenzione corsi d'acqua vari - Interventi nei comuni di Chianocco, Bussoleno, San Giorio di Susa ed Almese

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 con il presente atto comunica che in data 26 novembre 2004 sono stati ultimati dalla Ditta Autotrasporto Escavazioni Favro s.n. c. con sede legale in Mompantero (TO), Via Pampalù n. 8 i lavori di manutenzione idraulica reticolo minore - sottoprogetto svuotamento briglie e manutenzione corsi d'acqua vari - Interventi nei comuni di Chianocco, Bussoleno, San Giorio di Susa ed Almese, invita pertanto chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal 23 dicembre 2004, data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

Bussoleno, 9 dicembre 2004

Il Responsabile del procedimento
Mauro Parisio

38

Comunità Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo)

Determinazione n. 386 del 13.12.2004 - Lavori di realizzazione di nuovo complesso scolastico aggregativo da destinare a sede di scuola elementare - Perizia di variante - Autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza e nomina Perito per la redazione degli stati di consistenza

Il Segretario Generale

(omissis)

determina

1. Di autorizzare a favore della Comunità Montana Valle Stura con sede in Demonte Piazza Spada n. 16, l'occupazione temporanea d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori della perizia di variante del nuovo complesso scolastico aggregativo da destinare a sede di scuola elementare nel Comune di Roccasparvera, immobili descritti e rappresentati nel piano particellare catastale ed elenco ditte facenti parte del progetto medesimo.

2. Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di mesi tre dalla data di esecuzione della presente determina.

3. L'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso.

4. La Comunità Montana Valle Stura corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi art. 14 Legge 28.1.77 n. 10.

5. Di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli aventi diritto almeno 20 giorni prima dalla data fissata per lo stato di consistenza con contestuale presa di possesso degli immobili ed affisso per lo stesso periodo agli Albi Pretori del Comune di Roccasparvera e della Comunità Montana Valle Stura, pubblicandone per estratto copia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla data della notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data medesima.

7. Il geom. Silvio Campagno con studio tecnico in Cuneo Piazza Galimberti n. 6 è incaricato della compilazione, a termini di Legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 1/78, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nel piano particellare ed elenco ditte di progetto.

8. A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla Legge n. 1/78 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Piergiorgio Aimar

39

Monterosa 2000 S.p.A. - Alagna Valsesia (Vercelli)

Avviso ad opponendum. Lavori e forniture necessari per la realizzazione delle nuove piste da sci zona "Cimalegna - Vallone dell'Olen" - opera connessa all'impianto funiviario funifor "Alpe Pianalunga - Cimalegna - Passo dei Salati" in corso di realizzazione nel Comune di Alagna Valsesia (VC)

Committente: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 7 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

Impresa Appaltatrice: A.T.I. costituita da Impresa Bertini S.r.l. (mandataria) Loc. Miniere - 13020 Riva Valdobbia (VC) e Impresa Lauro S.p.A. (mandante) - V.le Rimembranze, 38 - 13011 Borgosesia (VC)

Opere: Lavori e forniture necessari per la realizzazione delle nuove piste da sci zona "Cimalegna - Vallone dell'Olen" - opera connessa all'impianto funiviario funifor "Alpe Pianalunga - Cimalegna - Passo dei Salati" in corso di realizzazione nel Comune di Alagna Valsesia (VC).

Importo dei lavori appaltati: Euro 694.660,50 di cui Euro 28.967,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Preso atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori delle opere in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Francione, si invitano Coloro i quali vantino crediti verso l'A.T.I. appaltatrice per indebite occupazioni, di aree o stabili e per danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro 30 giorni presso la Committente, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso il suddetto termine, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i crediti verso l'Appaltatore non presentati si intenderanno risolti.

Il presente avviso è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Presidente
Monterosa 2000 S.p.A
Guido Crevola

40

Provincia di Asti

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11087 del 27/11/2004: "Approvazione modifiche al Regolamento Provinciale per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici"

Il Presidente
rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11087 del 27/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Regolamento per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 16.12.2004 al 30.12.2004, entrerà in vigore il 31.12.2004.

Il Presidente
Roberto Marmo

41

Provincia di Asti

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11121 del 27/11/2004: "Approvazione modifiche al Regolamento per l'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei Gruppi Consiliari"

Il Presidente
rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11121 del 27/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei Gruppi Consiliari. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 16.12.2004 al 30.12.2004, entrerà in vigore il 31.12.2004.

Il Presidente
Roberto Marmo

42

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 73.120/G-I-2-253BI - pratica prov.le n. 253bi

Il Direttore del Settore

Vista l'istanza datata 27 ottobre 2003, presentata in data 31 ottobre 2003 e registrata in data 31 ottobre 2003, al n. 60.339 di protocollo generale e corredata del progetto datato ottobre 2003, a firma del Dr. Geologo Riccardo Casoli, con la quale il Signor Michele Costamagna (omissis), intende chiedere il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e successiva concessione prevista dall'articolo 2 ed in deroga ai disposti dell'articolo 16,

comma 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter derivare litri al secondo massimi 5,5 e medi 0,9 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 15.000 mc., da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo ancora da realizzarsi in Comune di Salussola (foglio n. 1, mappale n. 1), da utilizzarsi per scopi agricoli (irrigazione di ha 35.89.60 ubicati in territorio dei Comuni di Cerrione e Salussola) nel periodo intercorrente tra il 1 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con restituzione delle colature in misura non apprezzabile nella falda freatica sotterranea per percolazione naturale, a valle dei terreni irrigati;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

ordina

1. che la domanda datata 27 ottobre 2003, presentata dal Signor Michele Costamagna, (omissis), sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 2 febbraio 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Cerrione e Salussola, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in essa contenute saranno inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione "Annunci Legali ed Avvisi", alla voce "Atti di altri Enti", del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di parere prescritto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese - Vercellese - Casalese" di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione e Bonifica "Ovest Sesia - Baraggia" di Vercelli ed al Comune di Salussola.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Roma ed alla Regione Piemonte - Settori Pianificazione e Gestione Risorse Idriche e Tutela Beni Ambientali.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n.241.

A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail risorseidriche@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario addetto alla pratica è il Geom. Lucio Menghini.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28 febbraio 2004, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Salussola. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 13 dicembre 2004.

Il Direttore del Settore
Giorgio Saracco

43

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratto della Determinazione dirigenziale n. 3969 in data 14.09.2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Tarello Salvio (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento di lt/sec. 1 d'acqua dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, da utilizzarsi per uso Agricolo (Irrigazione di terreni coltivati), già oggetto della precedente Determinazione Dirigenziale n° 4708 in data 10 novembre 2003; Di subordinare il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca del medesimo: l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata massima e media dell'acqua attinta non abbia a superare lt/sec.1 cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 31.536 metri cubi, senza obbligo di restituzione delle colature; l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (omissis) La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 23 agosto 2004, (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

44

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Guarabione, in Comune di Masserano, per gli usi Agricoli della "Cascina Sette Sorelle" - Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 4838 in data 11.11.2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Assietti Dino (omissis) - il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Guarabione, in Comune di Masserano, per gli usi Agricoli della "Cascina Sette Sorelle", già oggetto della precedente Determinazione Dirigenziale n. 3590 in data 18 agosto 2003;

Di subordinare il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca del medesimo:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua attinta non abbia a superare il valore di lt/ sec. massimi 25 , e la portata media il valore di lt/ sec. medi 2,03 - cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 64.000 metri cubi, senza obbligo di restituzione delle colature; l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (omissis). La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 18 agosto 2004 (omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

45

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 413 del 25 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Cuneo AIL - Sez. Paolo Rubino

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Cuneo AIL - Sez. Paolo Rubino" Associazione Italiana Contro le Leucemie ONLUS", con sede legale ed operativa in Via Michele Coppino n. 26 c/o U.O. Ematologia Ospedale S. Croce - 12100 Cuneo (omissis) al nr. 277 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a valere sul bilancio in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

46

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 414 del 25 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione Volontari Langabarolo

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Volontari Langabarolo", sede legale ed operativa in Via della Chiesa n. 3 -12065 Monforte D'Alba, (omissis), al nr. 278 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a valere sul bilancio in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

47

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 415 del 25 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Collegamento del Volontariato Provinciale di Protezione Civile "Provincia Granda"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

- di iscrivere l'Organizzazione Collegamento del Volontariato Provinciale di Protezione Civile "Provincia Granda", con sede legale ed operativa in Via Mazzini n. 3 -12100 Cuneo, (omissis) al nr. 279 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Organismi di collegamento e coordinamento".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a valere sul bilancio in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

48

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 423 del 29 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Ali Spiegate"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

- di iscrivere l'Associazione "Ali Spiegate", con sede legale ed operativa in Via Audisio 5 - 12042 Bra, (omissis) al nr. 280 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

49

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Determinazione Dirigenziale n. 4756/2004. Oggetto: Provincia di Novara- L.R. 40/98 art. 10 categoria progettuale n. 59 dell'allegato B2 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. Progetto per la "Prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava di materiale porfirico denominata "Castagna Morera"', localizzato nel Comune di Maggiora, presentato dal Sig. Bernardino Cantamessa Amministratore Unico della Ditta Bernardino Cantamessa Scavi con sede in Maggiora, Via Beltrami 9. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 L.R. 40/98

(omissis)

determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 08.11.2004;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche indicate nel documento allegato alla presente;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Unità Operativa V.I.A..

6. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Il Responsabile
Giuseppe Grappone

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione Dirigenziale n. 4756/2004 del 02.12.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

50

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Determinazione Dirigenziale n. 4757/2004 - Provincia di Novara- L.R. 40/98 art. 10 categoria progettuale n. 28 dell'allegato B2 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. Progetto "Strada Provinciale dell'Alto Vergante" - Progetto preliminare per la costruzione della circoscrizione nord dell'abitato di Inverio, presentato dal Dott. Ing. Giuseppe Gambaro, Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 L.R. 40/98

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 10.11.2004;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre alla fase di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, la parte del progetto riguardante il primo lotto dei lavori e precisamente i tratti 1.2 e 2.3, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche indicate nel documento allegato alla presente, rinviando i tratti successivi, che costituiscono il secondo lotto, ad una successiva fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Unità Operativa V.I.A..

6. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione Dirigenziale n. 4757/2004 del 02.12.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

51

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 801/3204 del 28/10/2004 - (Codice pratica: -A/925)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 801/3204 del 28/10/2004 - (Codice pratica: -A/925)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire il rilascio alla Ditta Vaudano Giorgio con sede in Strada Braia, 4 - 10020 Pecetto Torinese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Croso in Comune di Trofarello per uso irriguo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 4 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,51/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 350 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Trofarello distinti in Catasto dal Foglio n. 17 Particelle nn. 360, 364, 367, 369 aventi la superficie complessiva di Ha 1,2692;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico, interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

52

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 876-357635/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P- 10087

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 876-357635/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P- 10087

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Azienda Agricola "Gaido Marisa" (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Poirino, 665 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 23 n. 66 - in misura di litri/sec massimi 10 e medi 8 per complessivi metri cubi annui 125.800 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 aprile al 31 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/11/2004 relativo alla derivazione in og-

getto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.a., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/11/2004:

(omissis)

9) Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo, alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(omissis)

53

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 877-357643/2004 del 17/11/2004 -Codice univoco: TO-P- 10086

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (n. 877-357643/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10086

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di

assentire 21/6/2002 alla Ditta Trilogy Car Wash S.r.l. - (omissis) - con sede legale in Torino Via Cavaglia, 8 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo Comune di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1112 n. 4 - in misura di litri/sec massimi 7 e medi 1,28 per complessivi metri cubi annui 40.320 ad uso igienico da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il 'diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne nota ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con, quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (omissis)"

Disciplinare di concessione' sottoscritto in data 17/11/2004;

(omissis)

54

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-357652/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10085

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 1018, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-357652/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10085

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ditta Andrioletti Patrizio S.r.l. (omissis) con sede legale in Torino, C.so Galileo Ferraris, 7, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Rivoli - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 65 n. 35 - in misura di litri/sec massimi 3,3 e medi 0,002 per complessivi metri cubi annui 70 ad uso igienico e antincendio, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)

55

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 901-364721 del 24.11.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 901-364721 del 24.11.2004.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Metalpres sas - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole-Villanova - a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo - in Comune di Villanova in misura di l/sec massimi 2400 e medi 1815 ad uso energetico per produrre sul salto, di mt 9,46 la potenza nominale media di kw 168,33;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.1982 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione. La concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione dal Torrente Stura di Lanzo attualmente in capo al Consorzio Utenti Riva Sinistra Stura (grande derivazione cod. TO 10017);

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte dei canoni arretrati e - di anno in anno e anticipatamente - dell'importo corrispondente al canone annuo per l'uso energetico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)

56

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VIII - Tutela dell'Ambiente

Modifica calendario IPPC

Si rende noto che, è stata pubblicata all'Albo della Provincia del Verbano Cusio Ossola la Determinazione Dirigenziale n. 467 del 07/12/2004 con il nuovo calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, così come di seguito riportato:

Codice IPPC	Descrizione attività IPPC	Scadenza
6.1	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta e carta e di carta e cartoni	28/02/05
2.	Produzione e trasformazione dei metalli	29/04/05
3.	Industria dei prodotti minerali	14/07/05
4.	Industria chimica	12/08/05
5.	Gestione dei rifiuti	16/11/05
6.	Altre attività	15/12/05

Il Dirigente di Settore
Barbara Lomazzi

57

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R dell'estratto del seguente atto: Determinazione n. 311 del 05/11/2004

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Impresa Produzione Energia Elettrica di Pesenti Francesco e C. S.n. c. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di derivazione d'acqua dal rio Alfenza e dallo scarico dell'impianto idroelettrico della ditta Edelweiss Facciola S.n. c., in Comune di Crodo, per una portata massima di l/s 160 sino al 31/12/2004 e l/s 250 dal 01/01/2005 e una portata media annua di l/s 128, per produrre sul salto di m 199,52 la potenza nominale media kW 250,38.

2. Di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 21/10/2004 dal legale rappresentante della ditta.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10/07/2003, data di rilascio dell'autorizzazione provvisoria ex art. 50 R.D. 1775/33 e s.m.i. e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.

(omissis).

Estratto del disciplinare sottoscritto in data 21/10/2004

(omissis)

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Alfenza in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 16.

Verbania, 13 dicembre 2004

Il Dirigente
Mauro Proverbio

58

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

Conferimento del Permesso di ricerca per minerali di Nichelio, Rame, Oro e platinoidi denominato "Campello Monti - Gula" nel territorio dei Comuni di Cravagliana,

Fobello, Rimella, in provincia di Vercelli e Valstrona in Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Società The Italian Gold Fields Ltd., con sede in Cardiff, Regno Unito, in persona del suo Legale Rappresentante in Italia - Dott. Marcello De Angelis, con domicilio fiscale e sede legale in Italia - Via C. De Angelis n. 77 - Frazione S. Marco - 84071 Castellabate (SA) - ha chiesto, con istanza in data 30 ottobre 2004, il conferimento del Permesso di ricerca per minerali di Nichelio, Rame, Oro e platinoidi denominato "Campello Monti - Gula" nel territorio dei Comuni di Cravagliana, Fobello, Rimella, in provincia di Vercelli e Valstrona in Provincia del Verbano - Cusio - Ossola.

La superficie richiesta è di ha 2.148 (duemilacentotrentotto).

La domanda - coi relativi allegati - sarà pubblicata agli Albi Pretori dei Comuni sopra elencati per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 23 dicembre 2004.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alle Segreterie dei Comuni interessati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

59

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Coggiola (Biella)

Comunicazione di avvio del procedimento per piano di zonizzazione acustica del territorio

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 52/2000 si rende noto che con Delibera di Consiglio n. 26 del 27/09/2004 è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Coggiola. Chiunque ne abbia interesse potrà avanzare rilievi o proposte entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il responsabile del procedimento è l'Architetto Bellosta Marinella

Comune di Dernice (Alessandria)

Zonizzazione acustica del Comune di Dernice. Avvio della procedura, art. 7 L.R. 52/2000

Il Sindaco
avvisa

- che con deliberazione C.C. n. 9 del 2/8/2004 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale e determinato l'avvio della procedura ai sensi art. 7 della L.R. 52/2000

- la proposta unitamente agli elaborati adottati sono visionabili presso la segreteria comunale a partire dalla data del presente avviso, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a sabato.

- chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni in forma scritta alla Provincia di Alessandria e al Comu-

ne di Dernice, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR

- il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio nello stesso giorno di pubblicazione sul BUR.

Dernice, 10 dicembre 2004

Il Sindaco
Lorenzo Tarditi

Comune di Lauriano (Torino)

Piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale (Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000)-Avvio del procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 19.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della proposta di zonizzazione acustica del Comune di Lauriano;

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;

avvisa

Che a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. è avviata la procedura della classificazione acustica del territorio del Comune di Lauriano.

Chiunque può prendere visione degli elaborati della suddetta proposta, presso gli uffici comunali (Via Mazzini 20) dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo pretorio per 30 giorni e sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Entro 60 giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Lauriano ed alla Provincia di Torino proposte ed osservazioni.

La provincia di Torino ed i Comuni limitrofi di Lauriano possono avanzare rilievi e proposte entro 120 giorni dall'avvio della procedura.

Lauriano 9 dicembre 2004

Il Responsabile del Procedimento
Casorzo Roberto

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche

Pratica n. 716/04. Ditta Errebi S.p.A

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Vista la domanda presentata in data 29/07/2004 dal Sig. Borsello Roberto (omissis) in qualità di Presidente della Ditta Errebi S.p.A. con sede in Asti, C.so Alessandria 445 intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 12 l/s; portata media 0,08 l/s; volume massimo annuo 2500 mc/anno ad uso produzione di beni e servizi e civile

Comune dove è ubicata l'opera di presa Asti, F 101 e p 614

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: da gennaio a dicembre;

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 716/04 sopraccitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 15/12/2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 15/12/2004, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Asti;

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 18/01/2005 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti, si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino; all'Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; alla Regione Piemonte-Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti; alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattiva; Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Asti; al Comune di Asti; al richiedente.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Carmen Gatti.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 10 dicembre 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Potenziamento impianto esistente con derivazione dal Rio Balma, Comune di Roure. Proponente: Piton Pietro e Barral Ada, Roure. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e smi.

In data 1 dicembre 2004, il proponente Piton Pietro e Barral Ada, frazione Roreto 112, Roure, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della

Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Potenziamento impianto esistente con derivazione dal Rio Balma, Comune di Roure, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 15-19),

per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni

dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno

essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di

45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il

responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero, tel. 011/861 3825, fax. 011/ 861 4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.

Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Deposito conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento di rifiuti, comune di Avigliana (TO). PropONENTE: C.S.V. s.r.l., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la ditta C.S.V. s.r.l. con sede legale in Corso Matteotti n.49, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito- Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "Deposito conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento di rifiuti", comune di Avigliana (TO), rientrante nella categoria progettuale n.31 dell'Allegato B2.

Si comunica inoltre che il progetto è sottoposto al procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato dal D.P.R. 120/2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Valerio Vittone del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il Dirigente del servizio V.I.A.

Paola Molina

Provincia di Torino Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12489/2004 del 6 dicembre 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1. del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12489/2004 del 6 dicembre 2004

"Vista la domanda in sanatoria in data 12/5/2004 della Bodda Autotrasporti S.p.A. con sede legale a Torino Via Cesana, 65 - (omissis) - intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo ad uso civile (antincendio), con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 14 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,00054 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 17 metri cubi (mc); profondità massima pozzo: 19 metri; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Moncalieri; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..", Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 12/5/2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del/i Comune di Moncalieri. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.

14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 19-1-2005 con ritrovo alle ore 10.00 presso, il Municipio del Comune di Moncalieri; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella

sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione proce-

dente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Moncalieri, Moncalieri; Società richiedente: Bodda Autotrasporti S.p.A. Moncalieri"

Torino, 6 dicembre 2004

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche

Ordinanza n. P12490/2004 del 6 dicembre 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12490/2004 del 6 dicembre 2004

"Vista la domanda in sanatoria datata 28-5-2003 di SICEA S.p.A con sede legale a Torino Via Corso Re Umberto n. 48 - (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche:

- portata massima istantanea (Qmax): 40 litri/secondo (l/s)
- portata media annua (Qmed): 20 litri/secondo (l/s)
- volume massimo annuo (Vmax): 630.000 metri cubi (mc)
- profondità massima richiesta: 120 metri ad uso potabile; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Trofarello - località Molino della Splua. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole;

- Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione

del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua

pubblica.. "; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Ordina

la sopracitata domanda in data 28-5-2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio dei Comuni di

Trofarello e di Moncalieri. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi

dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 19-1-2005 con ritrovo alle ore

15.00 presso il Municipio del Comune di Trofarello; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La

presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita

nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é

l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino - Comando R.F.C.

Interregionale Nord, Torino - Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino - A.S.L. n. 8, Chieri - Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino - Comune di Trofarello, Trofarello - Comune di Moncalieri, Moncalieri - SICEA S.p.A., Torino"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 0041211 del 14.12.2004

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 09.05.2001 della Regione Piemonte con sede in via Viotti, 8 del Comune di Torino, corredata dal progetto datato marzo 2001, a firma dell'ing. Ugo Vaudetti e del dott. geol. Luca Arlone, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di lt/sec. massimi 20 e medi 1, corrispondente ad un volume massimo di mc. 31.536 annui, d'acqua da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in località Palazzo Verga del Comune di Vercelli, da utilizzare per scopi igienici (climatizzazione degli ambienti), con restituzione nella fognatura del Comune di Vercelli.

Visto il parere favorevole dell' Autorità di bacino di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la successiva domanda in data 01.07.2004 della Regione Piemonte corredata dal progetto datato giugno 2004, a firma dell'ing. Gian Paolo Bottan, intesa ad ottenere la variante alla suddetta domanda di concessione, consistente nell'adottare nuove modalità di scarico, passando dalla restituzione in fognatura a quella in falda sotterranea tramite un pozzo di nuova realizzazione.

ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm. Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. conse-

cutivi a decorrere dal 23.12.2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Vercelli a decorrere dal 23.12.2004.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Vercelli, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli e al Settore Tutela Ambientale di questa Amministrazione.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07.02.2005 con ritrovo alle ore 10,30 presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli in Via De Amicis, s.n., con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che:

l'Amministrazione procedente è la Provincia di Vercelli;

il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche;

la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Cesare Cuzzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Vercelli 14 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Cesare Cuzzi

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione ed Interventi sui Settori Commerciali

Ampliamento e trasformazione di esercizio commerciale in centro commerciale - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 01.12.2004 il Sig. Carlo Salvetto in qualità di legale rappresentante della Società AZ Arreda S.p.a., con sede in Ceva, Via Case Rosse 3, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Ampliamento di esercizio commerciale", nel Comune di Ceva (CN) località San Bernardino, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito con orario di apertura al pubblico 9.30-12.00,

per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni, tel. 011/432-3512, Settore Programmazione ed interventi sui settori commerciali; per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi all'arch. Massimo Cerutti, tel. 011/432-3120.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Programmazione ed interventi sui settori commerciali
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione

Comunicazione di avvio del procedimento (legge 241/1990 - L.R. 27/1994, artt. 12 e 13). Oggetto del procedimento: L.R. 10/2003 - Contributo regionale alla libera scelta educativa - A.S. 2004/2005

Data di avvio del procedimento: novembre 2004

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 31 luglio 2005.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Istruzione - Dr.ssa Anna di Aichelburg

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione - via Meucci, 1 - 10121 Torino

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:

Sigg. Amerio Enza (0114326411), Pezzana Paola (0114326423).

Gli atti sono visionabili presso il Settore Istruzione, Via Santa Teresa 23 - 2° Piano - Torino e via Belfiore 23 - Torino.

Il Dirigente
Anna di Aichelburg

Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi

Progetto "Nuovo polo sciistico in Località Esterate" da realizzarsi nel Comune di Entracque (CN), presentato dal Comune di Entracque - Categoria progettuale B1 24 - Pos. 16/val/2004 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 29/11/2004 il dott. Ivan Di Giambattista, Responsabile del procedimento del Comune di Entracque con sede in Piazza Giustizia e Libertà 2, Entracque (CN), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti

regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Nuovo polo sciistico in Località Esterate" da realizzarsi nel Comune di Entracque - località Esterate (CN) allegati alla domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

La valutazione di incidenza è stata richiesta, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.P.G.R. 16.11.01 n. 16/R, con riferimento al sito S.I.C., Codice IT 1160056 "Alpi Marittime".

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 29/11/04.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 29/11/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Le opere in progetto rientrano nel "Piano degli interventi inerenti l'ambito provinciale cuneese" stralcio del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ex art. 21 della legge 166/2002.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'arch. Marzia Baracchino (tel. 011.4322431). Per informazioni sullo stato della pratica può essere contattato l'ing. Giuseppe Borgogno (tel. 011.4323205).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del procedimento
Marzia Baracchino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto di "Difese Spondali, Sistemazione Idrogeologica e ricostruzione Ponte di via Sciatori" nel Comune di Pragelato. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 13 dicembre 2004, con nota prot. n. 14965/26/2004, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto, da parte dell'Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, copia degli elaborati relativi al progetto di "Difese Spondali, Sistemazione Idrogeologica e ricostruzione Ponte di via Sciatori" nel Comune di Pragelato, unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3 - 9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 13/12/2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti



Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,
 in virtù della posizione geografica dominante,
 il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo
 e ora di proprietà statale, si staglia,
 con il suo inconfondibile profilo e le due torri,
 una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità
 del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua
 caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.
 Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio
 e la verticalità dell'architettura - si gode uno
 splendido panorama sulle colline delle Langhe
 e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono
 alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



**BOLLETTINO UFFICIALE
 REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
 Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
 e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Salvio *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.